

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E
STUDI INTERNAZIONALI

Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche, Relazioni
Internazionali e Diritti Umani



LE CONTROMISURE ADOTTATE IN RISPOSTA
ALLA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI
ERGA OMNES

Relatore: Prof. TARCISIO GAZZINI

Laureando: FRANCESCA MENEGHETTI

matricola N. 2014879

A.A. 2022/2023

INDICE

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO I.....	5
OBBLIGHI <i>ERGA OMNES</i> NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE.....	5
1. LA SENTENZA DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA NEL CASO DELL'AFRICA SUDOCIDENTALE, 1962.....	5
2. IL CASO DELL'AFRICA SUDOCIDENTALE, 1966.....	8
3. "THE BARCELONA TRACTION, LIGHT AND POWER COMPANY, LIMITED" 12	
4. IL CASO DEL MURO DI ISRAELE.....	13
5. CONCLUSIONE	17
CAPITOLO II.....	20
LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STATI RIGUARDO A OBBLIGHI <i>ERGA OMNES</i>	20
1. IL PROGETTO DI ARTICOLI DEL 2001	20
2. LO STATO LESO E GLI STATI DIVERSI DALLO STATO LESO	24
3. LE CONTROMISURE	28
4. L'ADOZIONE DELLE CONTROMISURE: UNA QUESTIONE POLITICA	31
5. L'EVOLUZIONE DELLA PRASSI DEGLI STATI IN MATERIA DI CONTROMISURE.....	35
6. LA PRASSI NELL'UNIONE EUROPEA.....	42
7. UNA EVENTUALE EVOLUZIONE DEL PROGETTO DI ARTICOLI DEL 2001 46	
8. CONCLUSIONE	49
CONCLUSIONI.....	50
BIBLIOGRAFIA	52
RINGRAZIAMENTI.....	57

INTRODUZIONE

In questa tesi si tratterà del concetto di contromisure, ovvero atti unilaterali adottati da uno Stato per indurre un altro Stato a rispettare i propri obblighi internazionali, in relazione alla violazione degli obblighi *erga omnes*, obblighi posti a tutela di interessi comuni ed esigibili da parte di tutti gli stati.

Saranno analizzati, sia le contromisure che gli obblighi *erga omnes*, tramite un approfondimento del concetto di responsabilità, concetto che sta alla base dei rapporti a livello internazionale, tutelato dalle fonti del diritto internazionale¹, che prevedono la responsabilità di un soggetto di fronte ad un mancato adempimento di un obbligo.

L'obiettivo è quello di analizzare e comprendere se, e in quale circostanza, le contromisure adottate in risposta alla violazione di particolari obblighi internazionali siano ammissibili dalla prassi degli stati e dal diritto internazionale stesso.

Fondamentale in termini di individuazione della prassi sarà il riferimento ai commenti riportati dagli stati al Progetto di Articoli del 2001², con un particolare approfondimento nel merito dell'articolo 54.

Si analizzerà chi potrà mettere in atto tali misure ed in seguito alla violazione di quali norme, tramite un esame del concetto di responsabilità ed un'approfondita definizione degli obblighi in oggetto.

La presente tesi si avvierà attraverso l'analisi di tre sentenze fondamentali della Corte Internazionale di Giustizia³; esse saranno cruciali per dare successivamente luogo all'approfondimento del concetto di obblighi *erga omnes*, e quindi di contromisure.

Centrale sarà poi l'individuazione dell'evoluzione della prassi degli stati in materia, che si otterrà attraverso una ricerca mirata di specifici casi che hanno chiamato in giudizio la Corte Internazionale di Giustizia e con rilevante riferimento a quanto riportato dagli stati stessi nel merito del Progetto della Commissione di Diritto Internazionale del 2001. Si potrà così comprendere l'evoluzione delle norme per quanto riguarda il concetto di

¹ In particolar modo dal Progetto di Articoli del 2001 della Commissione di Diritto Internazionale

² Commissione di Diritto Internazionale, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries*, 2001

³ Corte Internazionale di Giustizia, *South West Africa, Second Phase I.C.J. Reports 1966*, 1966; Corte Internazionale di Giustizia, *South West Africa I.C.J Reports 1962*, 1962; Corte Internazionale di Giustizia, *The Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited*, 1970

responsabilità, e di conseguenza, l'evoluzione nell'adozione delle contromisure da parte degli stati lesi e degli stati diversi dagli stati lesi⁴.

In base agli obiettivi prefissati, la metodologia di ricerca adottata si è sviluppata principalmente tramite uno studio delle fonti primarie. Sono state ricercate ed analizzate in prima istanza le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia e le opinioni dei giudici; fondamentali sono state inoltre le varie fonti di diritto internazionale, tra cui: mandati, trattati, progetti di articoli, convenzioni. Per di più si sono rivelate essenziali alcune risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, nel merito dell'analisi della prassi degli stati in materia e per permettere un approfondimento dell'evoluzione della stessa.

La struttura del seguente testo si basa su due differenti capitoli: nel primo capitolo si è approfondito il concetto di obblighi *erga omnes*, attraverso un esame delle principali sentenze di riferimento e dei pareri di ulteriori organi giurisdizionali in materia; nel secondo capitolo si è trattato della responsabilità degli stati, con ampio riferimento a quanto riportato dal Progetto di Articoli del 2001 della Commissione di Diritto Internazionale ed in particolar modo alla distinzione tra Stato leso e Stato diverso dallo Stato leso; e si sono poi analizzati i concetti centrali attorno ai quali si svilupperà la presente tesi, ovvero il concetto di contromisura, con riferimento all'evoluzione della prassi degli stati in materia ed il rinvio ad alcuni casi riportati direttamente dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

L'analisi della prassi degli stati è stata cardinale per comprendere se, e in che misura, gli stati possano intraprendere contromisure in seguito alla violazione di un obbligo *erga omnes*. L'articolo 54 del Progetto del 2001⁵ svolgerà a tal proposito, come precedentemente anticipato, un ruolo cruciale ai fini dell'obiettivo di tale tesi.

Tuttalpiù si noterà come, nonostante non esista ancora uno strumento giuridico vincolante in materia di responsabilità internazionale, la prassi degli Stati si sia via via evoluta e consolidata, permettendo così anche agli stati diversi dagli stati lesi di intraprendere atti di contromisure, nonostante non siano essi regolati da un documento giuridico vincolante.

⁴ Commissione di Diritto Internazionale, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*, 2001, art.48

⁵ Commissione di Diritto Internazionale, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*, 2001, art. 54

CAPITOLO I

OBBLIGHI *ERGA OMNES* NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE

A partire dal XIX secolo, ed in particolar modo in seguito alla fine della Seconda Guerra Mondiale, si ritenne necessario tutelare interessi comuni a capo di tutti gli Stati, tramite l'affermazione dell'importanza di alcuni particolari obblighi, ad efficacia *erga omnes*, esigibili da parte di ogni singolo stato ed aventi carattere inderogabile. La loro individuazione, e di conseguenza la loro tutela, furono fondamentali specialmente in seguito a tutti gli atti di aggressione e di genocidio avvenuti nel 1900. Tali obblighi sancirono il passaggio da un diritto internazionale inteso come "diritto della mera coesistenza degli Stati", ad un "diritto dell'interdipendenza", caratterizzato dal progressivo affermarsi di valori essenziali della comunità internazionale.

Per ricostruire un quadro completo sulla nascita e la ratio degli obblighi *erga omnes*, è necessario esaminare tre fondamentali sentenze della Corte Internazionale di Giustizia: South West Africa Cases 1962⁶; South West Africa Cases 1966⁷; The Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, 1970⁸.

1. LA SENTENZA DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA NEL CASO DELL'AFRICA SUDOCIDENTALE, 1962

Con la nascita della Società delle Nazioni, in seguito alla fine della Prima guerra mondiale, si ritenne necessario regolare la divisione e l'amministrazione dei territori in precedenza sotto il dominio della Germania e dell'impero Ottomano, sottoponendoli così ad un controllo internazionale. Non essendo tali popolazioni in grado di autogestirsi, le nazioni civilizzate si impegnarono nella loro tutela e nello sviluppo del loro territorio.

⁶ Judgment of International Court of Justice, Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa

⁷ Judgment of International Court of Justice, Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa; Second Phase

⁸ Judgment of International Court of Justice, Belgium v. Spain; Second Phase

Il territorio del sud-ovest dell’Africa venne affidato al governo dell’Unione del Sudafrica nel dicembre del 1920⁹, con approvazione del Consiglio della Società delle Nazioni e con il via libera di Sua Maestà Britannica la Regina d’Inghilterra.

A partire dal 4 novembre del 1960 i governi di Etiopia e Liberia iniziarono a contestare le presunte violazioni commesse dal Governo dell’Unione del Sudafrica, riguardo all’amministrazione della Namibia, sostenendo che il governo sudafricano adottasse comportamenti contrari agli obblighi imposti dal Mandato.

Nel 1962 Etiopia e Liberia ricorsero alla giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia lamentando il fatto che, nonostante lo scioglimento della Società delle Nazioni, avvenuto in seguito alla nascita delle Nazioni Unite, gli obblighi internazionali del governo del Sudafrica, stabiliti nel Mandato del Sudafrica¹⁰ e all’articolo 22 del Patto della Società delle Nazioni¹¹, sarebbero rimasti i medesimi. I richiedenti sostennero inoltre che il potere di supervisione originariamente esercitato dalla Società delle Nazioni, dovesse essere riconosciuto in egual modo all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Il convenuto, secondo Etiopia e Liberia, fallì nel promuovere il progresso sociale ed il benessere morale dei cittadini, praticò l’apartheid e adottò un’amministrazione arbitraria, ingiusta e nociva per la dignità umana. Il governo del Sudafrica, sulla base di quanto sostenuto dai richiedenti, per di più infranse l’articolo 7 del Mandato¹² e l’articolo 22 del Covenant cambiando i termini del Mandato senza il consenso delle Nazioni Unite, e inoltre non riportò all’Assemblea Generale le relazioni annuali contenenti le relative informazioni sul territorio e sulle misure adottate dal governo per adempiere agli obblighi derivanti dal Mandato.

L’Unione del Sudafrica presentò a tal punto quattro obiezioni preliminari: in primo luogo, dichiarò che a causa della dissoluzione della Società delle Nazioni, il Mandato

⁹ Società delle Nazioni, *Mandate agreement regarding German South West Africa*, 17 Dicembre 1920, Consiglio della Società delle Nazioni

¹⁰ Società delle Nazioni, *Mandate agreement regarding German South West Africa*, 17 Dicembre 1920, Consiglio della Società delle Nazioni, art. 7

¹¹ Società delle Nazioni, *Patto della Società delle Nazioni*, 1920, art. 22

¹² Il quale cita: “*The consent of the Council of the League of Nations is required for any modification of the terms of the present Mandate. The Mandatory agrees that, if any dispute whatever should arise between the Mandatory and another member of the League of Nations relating to the interpretation or the application of the provisions of the Mandate, such dispute, if cannot be settled by negotiation shall be submitted to the permanent Court of International Justice provided for by article 14 of the Covenant of the League of Nations.*”

non poteva più considerarsi un trattato o una convenzione in vigore sulla base dell'articolo 37 della Corte¹³; in secondo luogo sostenne che Etiopia e Liberia non detenessero il potere di risollevere la data questione, in quanto, in base all'articolo 7 del Mandato essi non erano "altri membri della Società delle Nazioni"¹⁴ e non potevano quindi presentare ricorso per tali questioni alla Corte; fece riferimento poi al fatto che i due governi non avessero cittadini coinvolti o comunque interessati, e perciò non detenessero nessun tipo di locus standi; in conclusione richiamò il metodo dei negoziati, affermando che il presente disaccordo si sarebbe potuto risolvere esclusivamente tramite questi ultimi, in quanto la Corte non deteneva la facoltà di considerarsi competente ad emanare giudizi riguardo la presente controversia.

La Corte Internazionale di Giustizia, in prima istanza, in seguito ad un'analisi sull'origine e le caratteristiche del sistema dei mandati, esaminò le argomentazioni del governo del Sudafrica.

Di fondamentale importanza, e rilevante in termini di obblighi *erga omnes*, è il procedimento attraverso il quale i giudici arrivano a dichiarare il respingimento della terza obiezione preliminare, che si basa in particolar modo sull'analisi dell'articolo 7 del sistema dei mandati. Tale articolo, conferisce ai membri della Società delle Nazioni la facoltà di adire la Corte, nel caso in cui ci dovesse essere una disputa riguardante l'interpretazione o l'applicazione di quanto stabilito dal Mandato, e questa non potesse essere risolta tramite negoziazione. Gli stati, dichiara poi la Corte, hanno diritto ed interesse nell'osservanza del Mandatario durante l'adempimento dei propri obblighi inerenti al territorio ed ai cittadini; essa afferma a riguardo: "for the manifest scope and purport of the provisions of this Article indicate that the Members of the League were understood to have a legal right or interest in the observance by the Mandatory of its obligations both toward the inhabitants of the Mandated Territory, and toward the League of Nations and its Members"¹⁵.

In maniera ufficiale, e per la prima volta, si affermò l'esistenza di alcuni particolari obblighi che sono a capo di tutti gli stati membri, cioè obblighi che creano diritti

¹³ Corte Internazionale di Giustizia, *Statuto della Corte Internazionale di Giustizia*, 26 giugno 1945, art. 37

¹⁴ Società delle Nazioni, *Mandate agreement regarding German South West Africa*, 17 Dicembre 1920, Consiglio della Società delle Nazioni, art. 7, paragrafo 2

¹⁵ Corte Internazionale di Giustizia, *South West Africa I.C.J. Reports 1962*, 1962, pagina 319, par. 343-4

soggettivi in capo ad ogni membro della Lega, e secondo i quali ogni stato ha il diritto di rivendicarne il mancato adempimento, nonostante magari quest'ultimo non abbia un coinvolgimento diretto nella questione.

La Corte Internazionale di Giustizia, in conclusione, sulla base dell'articolo 7 del Mandato e dell'articolo 37¹⁶ dello statuto della Corte, si dichiarò competente a giudicare la controversia nel merito, confermando il fatto che i membri della Società delle Nazioni fossero titolari di un interesse soggettivo nell'adempimento agli obblighi dei mandati da parte degli stati membri, pur in assenza di un interesse materiale diretto.

Si riconosce a livello introduttivo l'importanza della presente sentenza¹⁷ in materia, in quanto vennero per la prima volta nel diritto internazionale menzionati tali obblighi inderogabili e vennero inoltre stabilite alcune loro fondamentali caratteristiche distintive.

2. IL CASO DELL'AFRICA SUDOCIDENTALE, 1966

Per approfondire ora ulteriormente il processo di affermazione degli obblighi *erga omnes*, è fondamentale richiamare la seconda fase del caso dell'Africa Sudoccidentale, con riferimento al giudizio della Corte Internazionale di Giustizia del 18 luglio del 1966¹⁸.

In seguito ad un mutamento dei soggetti giudicanti la Corte ritenne necessario riconsiderare la questione inerente alla propria giurisdizione e competenza, e in seguito l'attitudine di tali obblighi di creare diritti soggettivi in capo a tutti gli stati, nonché la conseguente facoltà dei medesimi di rivendicarli.

Tramite un'analisi degli strumenti dei mandati la Corte riportò nella sentenza una distinzione fondamentale tra: gli obblighi di condotta e i diritti in materia di interessi speciali. Ci si concentra principalmente sulla prima categoria, la quale riguarda i poteri dei mandatari e gli obblighi che essi hanno nel rispetto dei cittadini, del territorio, e nei confronti della Lega e dei suoi organi.

¹⁶ Il quale cita: “*Whenever a treaty or convention in force provides for reference of a matter to a tribunal to have been instituted by the League of Nations, or to the Permanent Court of International Justice, the matter shall, as between the parties to the present Statute, be referred to the International Court of Justice.*”

¹⁷ Corte Internazionale di Giustizia, *South West Africa I.C.J. Reports 1962*, 1962

¹⁸ Corte Internazionale di Giustizia, *South West Africa, Second Phase I.C.J. Reports 1966*, 1966

In merito alla presenza o meno di obblighi *erga omnes*, e di conseguenza alla facoltà da parte di Etiopia e Liberia di rivendicare o meno le presunte violazioni, la Corte si interroga nel merito degli obblighi di condotta, per capire se sia stato conferito ai membri della Società delle Nazioni un diritto o un interesse giuridico nel ritenere che tali obblighi siano rispettati, o se questa funzione sia da considerarsi esclusivamente della Società stessa; argomento fondamentale, poiché se i ricorrenti non detenessero tale diritto, la questione non si porrebbe dinanzi alla Corte.

La Corte continua, a tal proposito, con un'indagine sulla nascita del sistema dei mandati, ed afferma che, sulla base di quanto stabilito all'articolo 22 del Covenant¹⁹, gli stati non hanno diritto ad agire singolarmente, e che un tale riconoscimento non è mai stato preso in considerazione. Ogni rapporto annuale doveva essere analizzato solo ed esclusivamente dal Consiglio e soddisfare le sue relative esigenze, non quindi quelle dei singoli membri della Lega. Essi non detenevano nessun tipo di diritto ad esigere il dovuto adempimento del Mandato dai mandatari, e per tale motivo non potevano nemmeno proporre ricorso alla Corte. Gli stati membri avevano il diritto di sollevare questioni relative ai mandati solo come membri del Consiglio della Lega o dell'Assemblea della Lega.

Sulla base dell'articolo 2 del Patto della Società delle Nazioni²⁰, è previsto che l'azione della Lega avvenga esclusivamente tramite l'Assemblea, il Consiglio ed il Segretariato permanente; ne consegue che i singoli stati membri, a meno che non fosse previsto in modo specifico da altri articoli del Patto, non detenessero la capacità di agire in modo diverso rispetto alle questioni della Società. I diritti che gli stati potevano legittimamente rivendicare dovevano derivare esclusivamente dalle condizioni stabilite nell'atto costitutivo della Società delle Nazioni.

Per quanto riguarda quindi gli obblighi di condotta, il solo legame giuridico esistente era quello tra mandatario ed organi della Società delle Nazioni; l'unico diritto detenuto nel presente ambito dagli stati membri era limitato ad un confronto con i mandatari per l'amministrazione dei mandati. I mandatari erano responsabili solo nei confronti della Lega. Non è mai stato riconosciuto alcun diritto di intervento diretto, o diritto riguardante la richiesta di un parere alla Corte da parte dei singoli stati.

¹⁹ Società delle Nazioni, *Patto della Società delle Nazioni*, 1920, art. 22

²⁰ Società delle Nazioni, *Patto della Società delle Nazioni*, 1920, art. 2

La Corte dichiarò a tal punto l'inesistenza di un fondamento giuridico che, in seguito alla dissoluzione della Società delle Nazioni, sia in grado di dare ai ricorrenti diritti che non detenevano nemmeno quando la Lega era ancora in essere, e che per tale motivo, essi non avevano il diritto di rivendicare davanti alla Corte il mancato adempimento al Mandato da parte del governo dell'Unione del Sudafrica. Nella presente analisi, ed in riferimento allo strumento del Mandato volto a tutelare gli obblighi di condotta, non venne riconosciuta l'esistenza di particolari obblighi soggettivi rivendicabili dagli stati membri.

Durante l'analisi delle questioni di carattere generale, la Corte tratta poi il tema delle considerazioni umanitarie. Essa riconosce che queste ultime sono oggetto di interesse di tutti gli stati, ma che, nonostante ciò, non producono specifiche norme giuridiche. Non essendo qualificabili né come interessi legali, né come forme giuridiche non possono considerarsi rilevanti ai fini della rivendicazione dinanzi alla Corte. Gli unici diritti legali risultano esclusivamente quelli evidenziati negli strumenti alla base del sistema dei mandati.

Altro passaggio fondamentale, in termini di individuazione di obblighi *erga omnes*, si ha tramite l'analisi dei diritti dei membri del Consiglio della Lega derivanti dalle clausole giurisdizionali degli atti del Mandato, e rivendicati dal governo di Etiopia e di Liberia. La Corte dichiara che tale clausola giurisdizionale aveva lo scopo di conferire individualmente ai membri della Lega i mezzi per tutelare i loro "interessi speciali" relativi ai territori mandatari. I presenti interessi riguardano diritti in capo ai singoli stati membri della Lega e molti di essi fanno riferimento ad alcune disposizioni dei trattati ordinari di commercio conclusi tra gli Stati; tali diritti sono incorporati nelle disposizioni "interessi speciali" dei mandati, ed in particolare per quanto attiene al Mandato per l'Africa sudoccidentale²¹ le disposizioni si limitavano a riconoscere la libertà dei missionari. Venne negato il fatto che tali disposizioni potessero fare riferimento agli obblighi di condotta e la presenza di tale clausola giurisdizionale non poteva essere quindi rivendicata come clausola a tutela di obblighi *erga omnes*. La Corte ritenne necessario occuparsi del linguaggio troppo ampio attraverso il quale era stata definita la clausola giurisdizionale all'articolo 7(2) del Mandato dell'Unione

²¹ Società delle Nazioni, *Mandate agreement regarding German South West Africa*, 17 Dicembre 1920, Consiglio della Società delle Nazioni, art. 5

del Sudafrica, riportandola al suo significato fondamentale, e sottolineando che essa non ricomprendesse il significato reclamato dai ricorrenti. La Corte non accettava l'idea che una clausola attributiva di competenza conferisse un diritto sostanziale ai membri della Società delle Nazioni. Gli stati non detenevano nessun diritto di rivendicare l'esecuzione delle disposizioni di svolgimento del Mandato. Le clausole attributive non sono per loro natura sostanziali, ed un'eventuale presenza di diritti sostanziali non è solitamente stabilita a priori nella clausola, a meno che non siano presenti in aggiunta paragrafi o frasi supplementari volti ad includerli esplicitamente. Non si può affermare che tale clausola conferisse diritti soggettivi in capo a tutti gli stati membri; essi potevano far riferimento ad essa per il mero scopo di tutelare i loro interessi speciali. In materia di obblighi *erga omnes* si riconosce l'importanza della presenza sentenza in quanto predispone che, un diritto o un interesse legale non deve per forza riguardare qualcosa di materiale o "tangibile", e può essere violato anche se non vi è stato subito nessun pregiudizio di natura materiale. Si riconosce agli stati un interesse giuridico a rivendicare un principio di diritto internazionale, anche se, nel caso specifico, non hanno subito alcun pregiudizio materiale. Essi possono essere autorizzati a sostenere un principio generale anche se la violazione nel merito non ha influenzato i loro interessi materiali. La Corte ritiene che tali diritti o interessi, per esistere, debbano essere chiaramente conferiti a coloro che li rivendicano, mediante un testo o uno strumento, e che nel caso analizzato, nessuno dei singoli membri della Lega sia mai stato investito di uno degli strumenti pertinenti, o come parte costitutiva del sistema dei mandati nel suo complesso, o in altro modo.

Sulla base delle precedenti analisi ed affermazioni, la Corte Internazionale di Giustizia decise di respingere la richiesta dell'Impero di Etiopia e della Repubblica della Liberia. I due governi non detenevano la capacità di avanzare le date richieste, e la Corte avrebbe dovuto ritenere sin da subito che il reclamo riportato fosse inammissibile. Non venne esclusa l'esistenza di obblighi *erga omnes*, ma si ritenne che lo specifico strumento giuridico oggetto della controversia, non avesse creato diritti soggettivi in capo ai membri dell'organizzazione.

3. “THE BARCELONA TRACTION, LIGHT AND POWER COMPANY, LIMITED”

In seguito all’analisi delle precedenti sentenze riguardanti il caso dell’Africa Sudoccidentale, emersero delle nozioni talvolta contrastanti in materia di obblighi *erga omnes*, tant’è che la Corte ritenne necessario emanare una chiara definizione di questi ultimi. Tale definizione di obblighi *erga omnes* è contenuta nella sentenza della Corte Internazionale di Giustizia “The Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited” del 1970²². La questione sottoposta alla Corte non riguarda nello specifico l’efficacia degli obblighi *erga omnes*, ma tratta di una controversia tra Belgio e Spagna che ha come oggetto le misure adottate dal governo spagnolo nei confronti degli azionisti di una società canadese (“The Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited”), situata in Catalogna e nella quale operavano azionisti belgi. Fu proprio in questa occasione, che la Corte fornì nel giudizio la seguente distinzione: obblighi che gli stati hanno nei confronti degli altri stati, nei quali si inserisce la protezione diplomatica²³; ed obblighi *erga omnes*²⁴, ovvero obblighi che gli stati hanno nei confronti della comunità internazionale, posti a tutela di interessi comuni, indivisibili e nei confronti dei quali tutti gli stati, o meglio, la comunità internazionale²⁵ nel suo complesso, detiene un interesse legale nella loro protezione e diritti soggettivi per quel che concerne il loro adempimento. Si sostiene che tali obblighi derivino dalla nascita di aggressioni, genocidi, dall’affermazione dei diritti umani e dalla progressiva protezione internazionale che si vuole dare alla schiavitù e alle discriminazioni razziali. La violazione degli obblighi *erga omnes* lede un diritto di tutti gli altri stati, o comunque di ogni altro stato parte del trattato multilaterale. La Corte conclude la presente sentenza dichiarando che, quanto sollevato dal governo belga non avesse un principio di fondatezza, perché nel momento in cui gli azionisti di una data società vengono danneggiati dalla società stessa, saranno proprio loro a detenere il potere di protestare nei confronti di quest’ultima. La protezione diplomatica

²² Corte Internazionale di Giustizia, *The Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited*, 1970, p. 32, paragrafi 33-34-35-36

²³ La Corte cita: “...*obligations arising vis-à-vis another State in the field of diplomatic protection.*”

²⁴ La Corte cita: “...*the obligations of a State towards the international community as a whole...*”

²⁵ Comunità Internazionale: insieme di Stati, Organizzazioni Internazionali, Istituzioni, movimenti di liberazione nazionali, e tutti coloro ai quali il diritto internazionale riconosce personalità giuridica e le cui relazioni si basano sull’osservanza delle norme del diritto internazionale

non rientra nella categoria degli obblighi *erga omnes*, e per tale motivo il Belgio non aveva alcun diritto a contestare l'operato spagnolo.

Le dichiarazioni presenti nella sentenza del 1970 svolgono un ruolo fondamentale per il diritto internazionale, in particolar modo per i due seguenti motivi: aver ampliato la nozione di obblighi *erga omnes* nella comunità internazionale; e aver dimostrato come il concetto di protezione diplomatica, secondo il diritto internazionale, possa applicarsi sia alle società, che ai privati.

4. IL CASO DEL MURO DI ISRAELE

Per approfondire ed esaminare in termini più concreti il concetto di responsabilità internazionale, in relazione alla violazione di obblighi *erga omnes*, è fondamentale far riferimento al Parere della Corte Internazionale di Giustizia del 9 luglio del 2004 sulla costruzione del Muro d'Israele²⁶.

Da sempre sono note le continue dispute tra lo stato di Israele e la Palestina. In particolar modo è importante focalizzarsi su quanto avvenuto durante le due Intifada²⁷ del 1987 e del 2000, che per portata ed intensità si sono distinte dalle altre proteste contro l'occupazione israeliana.

La seconda insurrezione pose fine all'instabile processo di pace tra israeliani e palestinesi, iniziato nel 1993. Si tratta di un'escalation dell'uso della forza e della violenza, di un uso sproporzionato della potenza contro i civili, in prima istanza da parte di Israele, e successivamente anche da parte palestinese.

A marzo del 2002 Israele rioccupò le principali città palestinesi con l'operazione Scudo Difensivo, e a giugno dello stesso anno iniziò in Cisgiordania la costruzione di un muro. Lo scopo dello Stato di Israele era quello di impedire ulteriori offensive contro la propria popolazione e i propri territori, compresi quelli occupati nel corso della guerra dei Sei Giorni nel 1967²⁸.

Erano convinti del fatto che tale costruzione avrebbe portato ad un notevole calo degli attacchi terroristici, ma dal punto di vista dei diritti della popolazione palestinese portò perlopiù a gravi violazioni di questi ultimi, tra cui: la libertà di movimento e il diritto

²⁶ Corte Internazionale di Giustizia, *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, 2004, advisory opinion

²⁷ Intifada = insurrezione, rivolta

²⁸ Territori occupati durante la guerra dei Sei Giorni = Cisgiordania, Gerusalemme, Gaza, Golan, Sinai

all'autodeterminazione, il diritto al lavoro, alla salute, all'istruzione e ad un livello di vita sufficiente.

Nel 2004 l'Assemblea Generale, in seguito all'opposizione di diversi organismi sovranazionali e membri della comunità internazionale, ritenne necessario richiedere un parere consultivo alla Corte Internazionale di Giustizia nel merito della costruzione del muro avvenuta in Israele. È stabilito all'articolo 96 dello Statuto della CIG²⁹, che l'Assemblea Generale ed il Consiglio di Sicurezza possono far ricorso ad una "advisory opinion" su qualsiasi questione giuridica.

La questione riportata si basava fondamentalmente sulla limitazione all'esercizio di alcuni diritti fondamentali. In particolar modo si temeva che tale costruzione potesse impedire al popolo palestinese l'esercizio del suo diritto all'autodeterminazione, e che la presente situazione potesse finire con un'annessione di fatto.

Lo Stato di Israele si difese inizialmente dinanzi alla Corte sostenendo la responsabilità palestinese a fronte degli atti di violenza posti in essere. Per il presente motivo la Palestina non aveva diritto ad ottenere alcuna forma di riparazione e a lamentarsi di fronte alle Corte.

La Corte Internazionale rigettò l'argomentazione data, e dichiarò ammissibile la richiesta di un parere, in quanto proveniente dall'Assemblea Generale, e non direttamente dalla Palestina o da altri membri della comunità internazionale.

Israele, sulla base di quanto sancito dalla IV Convenzione dell'Aia del 1899³⁰, non si trovava né nella posizione di poter annettere i territori palestinesi occupati nel 1967, né in quella di modificare lo status del territorio.

Uno degli aspetti cruciali in termini di individuazione della responsabilità, è l'analisi nel merito delle denunciate violazioni dei diritti umani, tra cui il divieto di acquisizione dei territori con la forza ed il mancato rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli. La Corte ritenne che il presente muro avrebbe potuto provocare un'alterazione permanente della composizione demografica del territorio occupato. Tale atto è da considerarsi come una violazione del diritto internazionale. È illecito l'uso della forza o

²⁹ Corte Internazionale di Giustizia, Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, 26 giugno 1945, art. 96

³⁰ IV Convenzione dell'Aia del 1899 = riguarda leggi ed usi della guerra terrestre. Un territorio è occupato quando si ritrova sotto l'autorità di un esercito nemico. Tale occupazione militare non può però in nessun caso conferire la sovranità dell'area alla potenza occupante.

della minaccia per acquisire territori. La lotta armata è considerata come un atto contrario agli obiettivi e all'esistenza delle Nazioni Unite. L'occupazione di Israele era perciò da ritenersi contrastante con i pilastri giuridici delle Nazioni Unite.

In aggiunta, sulla base dell'articolo 53 della IV Convenzione di Ginevra del 1949³¹, Israele andò ulteriormente contro il diritto internazionale proibendo la requisizione della proprietà privata. Riguardo la presunta violazione dei diritti umani e del diritto umanitario, la Corte ritenne per di più che non fossero state rispettate le regole che impongono alla potenza occupante di assicurare una adeguata qualità di vita nel territorio occupato. Venne stabilito il diritto di ogni stato parte della Convenzione di richiedere il rispetto e l'obbligo di perseguire l'adempimento agli obblighi di natura umanitaria da parte dello stato di Israele.

La costruzione del muro rappresentò una violazione di alcuni diritti garantiti dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966³², dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali³³, sempre del 1966, e dalla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia del 1989³⁴.

La Corte poi, in risposta all'invocazione dello stato di necessità come preclusione dell'atto illecito da parte di Israele, precisò che le violazioni dei diritti civili ed economico-sociali non potessero essere giustificate né nelle finalità né dal principio di proporzionalità. Esistono a livello internazionale delle regole rigidamente prestabilite per l'invocazione dello stato di necessità³⁵, le quali non sono però riscontrabili nel presente caso.

Non essendo il principio di necessità rivendicabile, il convenuto decise così di invocare il diritto alla legittima difesa³⁶. Tale circostanza non risultò neanche rilevante, in quanto l'aggressione da cui Israele stava cercando di difendersi non era messa in atto da un altro Stato, bensì da un territorio che era in quel dato momento sotto il suo controllo.

³¹ Rappresentanti alla Conferenza diplomatica a Ginevra, *Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra*, 12 agosto 1949

³² Trattato delle Nu, approvato dall'Assemblea Generale, *Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici 1966*, 1966

³³ Trattato delle Nu, approvato dall'Assemblea Generale, *Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali 1966*, 1966

³⁴ Trattato delle Nu, approvato dall'Assemblea Generale, *Convenzione sui Diritti dell'Infanzia 1989*, 1989

³⁵ Situazioni legittime per invocare lo stato di necessità = è individuato come l'unico mezzo per proteggere un interesse fondamentale da un pericolo grave e imminente; non nuove un interesse essenziale di uno Stato o della comunità internazionale verso cui tale obbligo sussiste.

³⁶ Art. 51 Carta delle Nazioni Unite

L'esistenza di uno Stato palestinese non era ancora stata riconosciuta, ed è stabilito dalla Carta delle Nazioni Unite che è necessario, per invocare il diritto alla legittima difesa, che gli attacchi terroristici siano il risultato di un'aggressione da parte di un altro stato. In conclusione, la Corte Internazionale di Giustizia sostenne che lo Stato di Israele non avesse alcun diritto ad invocare né la legittima difesa, né lo stato di necessità per poter giustificare la costruzione del muro, e che per tale motivo, doveva essere considerato responsabile a livello internazionale.

Tale costruzione violò il principio di autodeterminazione dei popoli, il divieto di annessione con la forza del territorio altrui, molteplici diritti umani ed il diritto internazionale umanitario.

È riconosciuto il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese come un obbligo *erga omnes*, la cui violazione allargherebbe l'ambito soggettivo del regime di responsabilità a tutti gli stati³⁷, e la possibilità dei medesimi di rivendicarne il mancato adempimento.

Tutti gli stati parti della IV Convenzione di Ginevra relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra sono obbligati a far rispettare da Israele il diritto internazionale umanitario integrato nella medesima convenzione. Essi sono tenuti, nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, a non riconoscere la situazione e a non prestare aiuto o assistenza al mantenimento della stessa.

I pareri della Corte non hanno efficacia vincolante per le parti; tant'è che nella conclusione del parere consultivo riguardo la presente controversia, essa cita: "This overview is provided for information only and in no way involves the responsibility of the Court". Solitamente però tali pareri godono di grande autorevolezza ed hanno un ruolo fondamentale sulla formazione delle regole di diritto internazionale.

Malgrado ciò, lo Stato di Israele, non pose fine alla costruzione del muro, non smantellò le parti costruite, e non rese inefficaci gli atti legislativi adottati nel merito della costruzione.

Con il presente parere vengono individuati concretamente tutti i fattori che incorrono in ambito di responsabilità internazionale, tutelati dal Progetto di Articoli del 2001.

L'elemento principale, fonte di instabilità nel presente giudizio, ed in molte altre controversie, è dato dal fatto che nonostante sia il Progetto di Articoli, sia i pareri della

³⁷ Cfr. art. 48 Progetto di Articoli del 2001

Corte Internazionale di Giustizia godano di grande autorevolezza, non sono essi vincolanti per gli stati.

5. CONCLUSIONE

Tramite le precedenti sentenze si è arrivati nel XX secolo a stabilire un quadro chiaro in materia di obblighi *erga omnes*, e si può affermare che essi siano oramai riconosciuti dagli stati e dalla Comunità Internazionale in via consuetudinaria³⁸.

Essi hanno la facoltà di creare un nuovo rapporto giuridico, tra lo stato autore e tutti gli altri stati, e questi ultimi, nel caso di mancato adempimento da parte di stati terzi, possono reagire protestando ed eventualmente ricorrendo ad atti di contromisure. Le norme produttive degli obblighi *erga omnes* sono norme inderogabili e destinate a tutelare i valori identificativi della Comunità Internazionale stessa.

Oltre alle sentenze precedentemente analizzate, è importante completare il quadro di affermazione dei presenti obblighi attraverso tre ulteriori testi significativi.

In particolar modo è necessario far riferimento alla Convenzione sul Genocidio del 1948, attraverso la quale la Corte Internazionale di Giustizia, nel parere sulle riserve a tale Convenzione³⁹, pone le basi per la definizione delle norme istitutive di obblighi *erga omnes*. Gli obblighi contenuti nel presente documento vengono assunti da uno Stato nei confronti di tutti gli altri Stati parti. Si dichiara che tutti gli stati parte della Convenzione sul genocidio abbiano un interesse comune, e che quindi l'obbligo in questione sia dovuto riguardo a tutti gli altri stati coinvolti. Un eventuale illecito viola il diritto soggettivo di tutti gli altri stati, ed è possibile in tal caso sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia. Il diritto di ricorso alla Corte spetta a tutti gli stati, e tutti gli stati possono invocare la responsabilità internazionale. Nel presente giudizio la Corte riconobbe che i "contracting States do not have any interests of their own; they merely have, one and all, a common interest"⁴⁰.

³⁸ Nota 23, pg 10

³⁹ Corte Internazionale di Giustizia, *Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, advisory opinion of May 28th, 1951*

⁴⁰ Corte Internazionale di Giustizia, *Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, advisory opinion of May 28th, 1951, 23.*

Il concetto di obblighi *erga omnes* viene poi recepito e confermato anche dal Tribunale penale della ex Jugoslavia⁴¹ nel 1998. Tale tribunale venne istituito con il compito di perseguire i crimini commessi nell'ex-Jugoslavia negli anni successivi al 1991, ed è stato esso un organo giudiziario delle Nazioni Unite. È ribadito nuovamente che si tratta di obblighi esistenti nei confronti di tutti gli altri membri della comunità internazionale. La violazione di tali obblighi implica la violazione di diritti soggettivi inerenti a tutti gli altri stati e ai membri della comunità internazionale. Tutti gli stati detengono un corrispondente soggetto e di conseguenza possono invocare la responsabilità dello stato.

Nel medesimo modo fu ripetuto quanto affermato dal Tribunale penale della ex Jugoslavia anche dalla House of Lords nel Regno Unito⁴². La violazione dei dati obblighi, nonostante gli stati non abbiano interessi materiali, può essere rivendicata da ogni Stato. Ognuno di essi è detentore di un diritto soggettivo e può per questo motivo rivolgersi al tribunale internazionale. Si afferma la sintonia tra i tribunali nazionali ed i tribunali internazionali, e viene così ribadita la struttura orizzontale della comunità internazionale.

In ultima istanza è necessario menzionare l'articolo 351 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea⁴³ (TFUE); tale trattato è insieme al Trattato sull'Unione Europea (TUE) uno dei trattati fondamentali alla base dell'UE. È stabilito al suo interno che, l'adempimento di un obbligo collettivo è oggetto di un interesse collettivo e indivisibile. La definizione della presente categoria di obblighi pattizi impone di ritenere che la condotta illecita costituisca un pregiudizio per l'insieme delle parti del trattato. Per tale ragione, è dichiarata possibile l'attribuzione di legittimazione a invocare la responsabilità dello Stato inadempiente a tutti gli altri Stati parte⁴⁴.

Si afferma così che i diritti degli stati terzi, garantiti dall'articolo 351 TFUE sono sempre pregiudicati dalla violazione di un obbligo collettivo da parte di uno Stato membro dell'Unione.

⁴¹ Statuto del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, *Statuto del Tribunale internazionale per il perseguimento delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia dal 1991, 1993*

⁴² House of Lords = una delle due assemblee parlamentari che costituiscono, insieme alla Camera dei Comuni, il Parlamento del Regno Unito

⁴³ Trattato di Lisbona, *Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea*, firmato il 13 dicembre 2007, in vigore dal 1° dicembre 2009

⁴⁴ Come previsto dall'art. 48 del Progetto di articoli sulla Responsabilità degli Stati

Gli obblighi *erga omnes* ebbero per di più nel corso degli anni una forte influenza anche sul modo di operare dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ed in particolar modo del Consiglio di Sicurezza, che in seguito alla Guerra Fredda riprese la sua attività e venne fortemente condizionato nelle decisioni dalla progressiva affermazione di tali obblighi. Fu ad esempio necessario ampliare l'interpretazione della nozione di minaccia alla pace⁴⁵ ed assumere poteri nuovi non previsti dallo Statuto. Le Nazioni Unite, con lo scopo di garantire un'ulteriore attuazione di interventi volti alla loro tutela, iniziarono ad operare in specifici casi anche come organi materiali della stessa Comunità Internazionale.

Le norme produttive degli obblighi *erga omnes* detengono poi una particolare autonomia e centralità nel Progetto di Articoli del 2001 della Commissione di Diritto Internazionale⁴⁶, in particolar modo agli articoli 42(b) e 48(1b). Tali disposizioni trattano in modo esplicito gli obblighi degli stati nei confronti della Comunità Internazionale nel suo insieme. Nella presente versione del 2001 si analizza inoltre, in merito alla violazione dei presenti obblighi, sia l'iniziativa dello Stato leso, sia la richiesta di risarcimento del danno da parte di Stati terzi, il quale esercizio deve essere limitato all'interesse dello Stato leso; ma le presenti questioni verranno in seguito maggiormente approfondite.

⁴⁵ Ai sensi dell'art. 39 della Carta delle Nazioni Unite

⁴⁶ Commissione di Diritto Internazionale, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*, 2001

CAPITOLO II

LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STATI RIGUARDO A OBBLIGHI *ERGA OMNES*

Con la nascita del diritto internazionale, della Società delle Nazioni ed in seguito del sistema delle Nazioni Unite, è stato fondamentale evidenziare sin da subito la differenza tra norma giuridica ed obbligo morale. Una norma giuridica, a differenza degli obblighi morali, prevede predeterminate conseguenze in caso di inadempimento o di illecito; ed è per questo motivo che gli stati hanno lavorato al fine di arrivare a tutelare ed a chiarire a livello internazionale il concetto di responsabilità. In qualsiasi ordinamento non è sufficiente avere la norma, ma occorre assicurarne il rispetto e prevederne specifiche conseguenze in caso di illecito. È importante capire: quando l'illecito possa essere imputato allo stato, quando lo stato possa giustificarlo e quali siano le conseguenze e come esse possano essere eseguite.

1. IL PROGETTO DI ARTICOLI DEL 2001

In ogni ordinamento giuridico sono presenti delle norme volte a disciplinare la responsabilità dei soggetti nel momento in cui viene messo in atto un comportamento illecito. Il diritto internazionale prevede infatti la responsabilità di un soggetto di fronte ad un mancato adempimento di un obbligo.

Le norme riguardanti la responsabilità internazionale sono definite secondarie, in quanto determinano effetti provenienti dalla violazione delle norme primarie (le quali stabiliscono gli obblighi di condotta), e riguardano appunto l'illecito e le sue conseguenze. A livello normativo, tuttavia, non esiste ancora una convenzione ratificata da più stati che disciplini la responsabilità internazionale e che sia direttamente vincolante per essi.

Un passo fondamentale c'è stato con gli Articoli della Commissione di Diritto Internazionale.

La Commissione di Diritto Internazionale è un organo sussidiario dell'Assemblea Generale, la quale sulla base dell'articolo 13 della Carta delle Nazioni Unite, affianca

l'Assemblea nell'obiettivo del progressivo sviluppo e della progressiva codificazione del diritto internazionale.

I primi lavori che portarono all'attuale progetto iniziarono nel 1963 e presero forma in particolar modo dal 1969, anno in cui divenne special rapporteur Roberto Ago. Nel 1996 la bozza di articoli fu approvata in prima lettura ed inviata agli stati per la produzione dei commenti, ed il 9 agosto del 2001, con lo special rapporteur James Crawford, il progetto venne adottato sotto il titolo di "Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001"⁴⁷.

Gli Articoli non sono di per sé vincolanti, ma la prassi degli stati e la stessa Corte Internazionale di Giustizia considerano talune disposizioni come dichiarative del diritto internazionale consuetudinario; tali articoli, infatti, non vennero adottati come progetto di convenzione, l'Assemblea Generale si limitò a prenderne nota ed a sottoporli all'attenzione degli Stati.

Già durante la ventisettesima sessione della Commissione di Diritto Internazionale nel 1975, il presente Progetto venne suddiviso in tre parti: la prima sezione riguarda le origini della responsabilità internazionale di uno stato e stabilisce quando un fatto possa essergli attribuito, quando si possa affermare che tale fatto violi un obbligo internazionale e quali siano le situazioni che precludono l'illiceità; la seconda sezione tratta invece del contenuto della responsabilità internazionale, delle conseguenze quindi che derivano da un fatto illecito; e la terza sezione riguarda infine l'attuazione della responsabilità internazionale.

In prima istanza, è da ricordare che qualsiasi atto illecito innesca la responsabilità dello Stato, e che per l'individuazione di quest'ultima è necessario verificare in particolar modo due questioni fondamentali: se il comportamento di azione o omissione difforme all'obbligo è attribuibile allo Stato e se tale comportamento costituisca una violazione internazionale di un obbligo dello Stato. È importante tener presente che il comportamento, per essere considerato illecito, deve essere in contrasto con un obbligo internazionale; non è rilevante in materia di responsabilità internazionale se l'obbligo violato è in contrasto con un obbligo interno allo Stato.

⁴⁷ Commissione di Diritto Internazionale, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*, 2001

Lo Stato agisce attraverso i propri organi ed i propri individui, ed è dunque fondamentale stabilire in quali circostanze esso debba rispondere per i loro comportamenti. Il Progetto prevede diverse situazioni in cui lo stato è considerato responsabile⁴⁸, nonostante non sia ad esso direttamente attribuibile il compimento di un atto illecito.

Una volta individuata l'attribuzione dell'illecito, è importante considerare l'elemento oggettivo in sé, ovvero capire quando un comportamento costituisce un atto illecito a livello internazionale. Negli Articoli del 2001 si afferma che si ha lo svolgimento di un illecito nel momento in cui un comportamento è difforme agli obblighi, di qualsiasi natura, che siano in vigore. Perché l'atto si possa considerare illecito è necessario verificare che l'obbligo internazionale in oggetto sia un obbligo in vigore per lo Stato accusato.

Sono stabilite poi alcune circostanze attraverso le quali è possibile precludere sia l'illiceità, che le conseguenze previste dalle norme sulla responsabilità. Ai fini della presente tesi è necessario riportare il caso dell'attuazione delle contromisure come dimensione centrale adottata dagli stati con il fine di precludere l'illecito. Tale misura è un atto unilaterale adottato da uno stato, per indurre un altro stato a rispettare i propri obblighi internazionali. Essa è un atto normalmente illecito, ma da considerarsi lecito in risposta alla precedente violazione di un obbligo da parte di un altro stato; la presente circostanza è regolata ed esaminata al Capitolo II della terza parte del Progetto del 2001 e sarà in seguito maggiormente approfondita.

Altre circostanze volte a precludere l'illecito si identificano con: il consenso, la legittima difesa, la forza maggiore, l'estremo pericolo e la necessità⁴⁹. Ognuna delle presenti circostanze ha delle regole precise e possono esse essere infatti invocate solo ed esclusivamente sul rispetto di quest'ultime.

È da ricordare che, in ogni caso, le conseguenze giuridiche di un atto illecito non incidono sul mantenimento dell'obbligo dello Stato responsabile di eseguire l'obbligo violato. Lo Stato responsabile ha l'obbligo di cessare l'atto illecito, e di offrire adeguate garanzie se le circostanze lo richiedono. Egli è tenuto a risarcire integralmente il danno

⁴⁸ Commissione di Diritto Internazionale, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*, 2001, parte I, cap. II

⁴⁹ Commissione di Diritto Internazionale, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*, 2001, artt. 20-21-23-24-25

provocato e non può invocare nessun tipo di disposizione del suo diritto interno per giustificare l'illecito commesso.

Importante è l'articolo 33 del Progetto⁵⁰ quando afferma che gli obblighi dello Stato responsabile possono essere dovuti ad un altro Stato, a più Stati o alla Comunità Internazionale nel suo insieme; ciò ovviamente dipende dal carattere e dal contenuto dell'obbligo internazionale e dalle circostanze della violazione. Con il presente articolo si introduce nel Progetto del 2001 il concetto di obblighi *erga omnes*, che verrà poi esplicitamente riportato in relazione anche all'applicazione di contromisure in seguito alla violazione di tali obblighi.

Il Progetto richiama inoltre la responsabilità delle Organizzazioni Internazionali⁵¹, sostenendo che tali Articoli non pregiudicano alcuna questione sulla responsabilità ai sensi del diritto internazionale di un'organizzazione internazionale o di qualsiasi Stato per la condotta di un'organizzazione internazionale.

Con l'evoluzione del diritto internazionale e l'evoluzione delle norme sull'attribuzione della responsabilità, la Commissione di Diritto Internazionale ha ritenuto tuttavia necessario elaborare una serie di articoli equivalenti a quelli per la responsabilità degli stati, per la responsabilità delle organizzazioni internazionali⁵². Fu sicuramente più difficile stabilire delle norme volte a tutelare la responsabilità nel presente ambito, in quanto le organizzazioni internazionali sono molto eterogenee tra loro e non sono qualificabili come enti territoriali; ma fu inevitabile in seguito allo sviluppo della comunità internazionale, ed al maggiore coinvolgimento dei diversi soggetti nella stessa.

Ai fini di applicare quanto stabilito dalla Commissione è fondamentale determinare preliminarmente se l'organizzazione internazionale in questione detiene personalità giuridica internazionale⁵³, perché solo in tal caso può essa detenere obblighi e diritti, e può commettere quindi atti illeciti.

⁵⁰ Commissione di Diritto Internazionale, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*, 2001, art. 33

⁵¹ Commissione di Diritto Internazionale, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*, 2001, art. 57

⁵² Commissione di Diritto Internazionale, *Draft articles on the responsibility of international organizations 2011*, 2011

⁵³ A tal fine si devono considerare tre elementi = la conclusione dei trattati, l'immunità, la responsabilità

2. LO STATO LESO E GLI STATI DIVERSI DALLO STATO LESO

Significativa ai fini della presente tesi, è l'esaminazione del tema dell'attuazione della responsabilità, per capire chi può invocare la responsabilità internazionale e soprattutto in base alla violazione di quali norme. A tal proposito si richiama il Progetto di Articoli del 1996⁵⁴, il quale stabilisce all'articolo 40(2) sotto il titolo di "Meaning of Injured State" il diritto di ogni stato parte di un trattato multilaterale o vincolato da una data norma di diritto internazionale consuetudinario, di rivendicare un diritto violato dall'atto di un altro stato derivante anch'esso dalle medesime fonti. Tale diritto venne istituito per la protezione delle libertà fondamentali e dei diritti umani. Gli Stati hanno il diritto di rivendicare la violazione di un obbligo internazionale, se tale violazione incide sul godimento dei diritti o sull'esecuzione degli obblighi degli altri stati parti del trattato multilaterale o vincolati da una norma di diritto internazionale consuetudinario.

La presente disposizione è volta determinare lo Stato, o gli stati "lesi", concetto che svolge un ruolo fondamentale, in quanto solo tali stati saranno autorizzati ad invocare il nuovo rapporto giuridico derivante in seguito ad un atto illecito internazionale, e saranno poi i soli detentori di un diritto ad un risarcimento integrale del danno subito. La determinazione è connessa all'origine e al contenuto dell'obbligo violato dall'atto illecito in questione. Gli stati quando creano diritti e obblighi primari tra di loro, possono determinare quali tra essi devono essere considerati "danneggiati" in caso di violazione di un obbligo imposto da tale norma primaria.

Nella maggior parte dei casi vi sono situazioni che coinvolgono solo due stati e di conseguenza la distinzione tra Stato leso e Stato autore viene fatta su quanto stabilito o dal trattato che incombe le parti, o tramite parere non vincolante della Corte Internazionale di Giustizia.

Nel momento in cui, però, sono coinvolti più di due stati nella controversia, si pone la questione se tutte le parti debbano essere considerate stati lesi in caso di inadempimento degli obblighi imposti dalla sentenza. Non è escluso che lo statuto di un tribunale o di un'altra norma di diritto internazionale pertinente, vincolante per gli stati, preveda specificamente decisioni del tribunale anche per uno o più stati che non sono, in senso stretto, parti in causa.

⁵⁴ Commissione di Diritto Internazionale, *Draft Articles on State Responsibility adopted by the International Law Commission on first reading*, 1996, artt. 40 - 42

L'articolo 94 della Carta delle Nazioni Unite⁵⁵ autorizza il Consiglio di Sicurezza ad ampliare la cerchia degli stati lesi dalla mancata esecuzione di un obbligo emesso da una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia.

Non si può però presumere, che in situazioni multilaterali, tutti quegli stati, diversi dallo Stato autore, siano feriti dall'atto in questione. Il diritto internazionale consuetudinario di quel periodo, riconosce che l'uguaglianza sovrana degli stati comporta determinati obblighi la cui violazione in un caso particolare danneggia solo lo Stato i cui diritti sono direttamente violati.

Il comma (e)(iii) del paragrafo 2⁵⁶ si riferisce al crescente numero di norme di diritto internazionale riguardanti l'obbligo degli stati di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali. Gli interessi tutelati da tali disposizioni non sono riconducibili ad un determinato Stato. Da qui la necessità di considerare in primo luogo come Stato leso ogni altro Stato parte della convenzione multilaterale.

Gli stati parti di un trattato multilaterale possono considerare una violazione di un obbligo imposto da tale trattato come una violazione di un interesse collettivo di tutti gli stati parti.

Nell'attuale fase di sviluppo della comunità internazionale degli stati, il riconoscimento o la determinazione di un interesse collettivo è ancora limitato in applicazione. Di conseguenza, il comma (f)⁵⁷ è limitato ai trattati multilaterali e ad esprimere disposizioni in tali trattati.

La questione sull'individuazione di altri stati come stati lesi rimane aperta allo sviluppo di norme consuetudinarie di diritto internazionale e non è di conseguenza ancora esaminata.

È stabilito⁵⁸ perlopiù che lo Stato che ha commesso l'illecito internazionale non può invocare le disposizioni del suo diritto interno per giustificare il mancato risarcimento. Il risarcimento sarà determinato tenendo conto della negligenza dell'atto intenzionale o

⁵⁵ Organizzazione delle Nazioni Unite, *Carta delle Nazioni Unite*, 1945, art. 94

⁵⁶ Commissione di Diritto Internazionale, *Draft Articles on State Responsibility adopted by the International Law Commission on first reading*, 1996, art. 40

⁵⁷ "If the right infringed by the act of a State arises from a multilateral treaty, any other State party to the multilateral treaty, if it is established that the right has been expressly stipulated in that treaty for the protection of the collective interests of the States parties thereto"

⁵⁸ Commissione di Diritto Internazionale, *Draft Articles on State Responsibility adopted by the International Law Commission on first reading*, 1996, art. 42

dell'eventuale omissione, e potrà essere effettuato tramite distinte modalità: sotto forma di restituzione in natura, indennizzo, soddisfazione e garanzie di non replica.

Con l'evoluzione del progetto e con la versione di Articoli del 2001⁵⁹, in particolar modo con l'articolo 48, si ha una prima cardinale distinzione tra Stato leso e stati diversi dallo Stato leso.

L'articolo 48 integra quanto stabilito dalla regola contenuta nell'articolo 42⁶⁰. È possibile l'invocazione della responsabilità da parte di stati diversi dallo Stato leso nel momento in cui essi agiscono nell'interesse collettivo. Uno Stato detentore di tale diritto ai sensi dell'articolo 48 non agisce a titolo individuale, ma in qualità di membro di un gruppo di stati cui è dovuto l'obbligo, o in qualità di membro della comunità internazionale.

Gli stati diversi dallo Stato leso possono invocare la responsabilità se sono soddisfatti due criteri: l'obbligo la cui violazione ha dato origine alla responsabilità deve essere dovuto a un gruppo al quale appartiene lo Stato che invoca la responsabilità, e l'obbligo deve poi essere stato stabilito per la protezione di un interesse collettivo. Non vengono distinte nel Progetto diverse fonti di diritto internazionale, gli obblighi che proteggono un interesse collettivo possono di conseguenza derivare da trattati multilaterali o dal diritto internazionale consuetudinario. Tali obblighi si estendono ad accordi stabiliti da un gruppo di stati in un interesse comune più ampio.

La presente disposizione da effetto alla dichiarazione della Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza "Barcelona Traction", in cui la Corte riporta una distinzione tra obblighi dovuti a particolari stati e obblighi dovuti verso la comunità internazionale nel suo complesso, dichiarando "in view of the importance of the rights involved, all States can be held to have a legal interest in their protection; they are obligations *erga omnes*"⁶¹.

⁵⁹ Commissione di Diritto Internazionale, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*, 2001, art. 42-48

⁶⁰ "A State is entitled as an injured State to invoke the responsibility of another State if the obligation breached is owed to: (a) that State individually; or (b) a group of States including that State, or the international community as a whole, and the breach of the obligation: (i) specially affects that State; or (ii) is of such a character as radically to change the position of all the other States to which the obligation is owed with respect to the further performance of the obligation."

⁶¹ Corte Internazionale di Giustizia, *The Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited*, 1970, p. 32, para 33

Viene conferito, agli stati diversi dallo Stato leso, il diritto di richiedere la cessazione dell'illecito e la riparazione, nonostante non siano quegli stati nei cui confronti sussiste l'obbligo di adempimento. Ogni Stato indirettamente leso ha il diritto di invocare la responsabilità di un altro Stato quando "the obligation breached is owed to a group of States including that State, and is established for the protection of a collective interest of the group; or the obligation breached is owed to the international community as a whole"⁶². Tali stati possono richiedere garanzie di non replica, cessazione dell'atto illecito, adempimento dell'obbligo di risarcimento. Tutto ciò deve essere rivendicato limitatamente all'interesse dello Stato leso.

È in seguito stabilito che i requisiti per l'invocazione della responsabilità da parte degli stati autorizzati, sono gli stessi riportati agli artt. 43, 44, 45 per gli stati lesi. In particolar modo non può essere invocata la responsabilità internazionale di uno Stato se lo Stato danneggiato ha rinunciato validamente al reclamo, o se si dovesse ritenere che lo Stato danneggiato, in ragione della sua condotta, abbia validamente acconsentito alla decadenza della pretesa.

Chiaramente si afferma, all'articolo 42 del Progetto di Articoli del 2001, che ha il permesso di invocare la responsabilità, di fronte alla violazione di un dato obbligo, anche l'intera comunità internazionale. La comunità internazionale è in particolar modo coinvolta quando si tratta di rispetto nei confronti di quelle norme che stanno a tutela dei cosiddetti obblighi *erga omnes*; obblighi in grado di creare un diritto soggettivo a capo di tutti gli stati, o meglio, della comunità internazionale, anche nel momento in cui essi non abbiano un interesse materiale diretto nel dovuto adempimento di questi ultimi. Si sancisce⁶³ successivamente il fatto che l'intero capitolo inerente alla facoltà di adottare contromisure, non è volto a pregiudicare il diritto di uno Stato autorizzato, sulla base dell'articolo 48, di invocare la responsabilità di un altro Stato, adottando misure legittime per garantire la cessazione della violazione ed il risarcimento nell'interesse dello Stato leso.

⁶² Commissione di Diritto Internazionale, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*, 2001, art. 48, para 2-3

⁶³ Commissione di Diritto Internazionale, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*, 2001, art. 54

3. LE CONTROMISURE

In seguito all'affermazione degli obblighi *erga omnes* e della responsabilità internazionale nelle fonti del diritto internazionale, c'è stato bisogno di dare una definizione ad un altro concetto fondamentale: le contromisure. Tali misure svolgono un ruolo essenziale quando si analizzano le controversie sul piano internazionale. Nel momento in cui è posto in essere un atto illecito, ed in particolare con riferimento a violazioni di obblighi *erga omnes*, non si tratta più di un semplice coinvolgimento dello stato leso, bensì di un coinvolgimento a livello internazionale di molteplici stati. Tali atti sono una caratteristica di un sistema decentralizzato, in cui gli Stati possono rivendicare i loro diritti e ripristinare il rapporto giuridico con lo Stato responsabile, disgregato in seguito all'atto illecito internazionale.

Le contromisure sono spesso individuate dagli stati come uniche vie d'uscita da determinati conflitti, e vengono sempre più frequentemente esercitate con riferimento all'articolo 22 del Progetto del 2001, posto a tutela di tali atti, e volto a precludere l'illiceità di fronte a determinati comportamenti.

Le presenti misure sono atti unilaterali adottate da un determinato stato, per indurre un altro stato a rispettare i propri obblighi internazionali. Gli stati possono ricorrere alle contromisure, normalmente contrarie al diritto internazionale, ma lecite se usate in risposta alla precedente violazione di determinati obblighi da parte di un altro stato, e con esclusivo obiettivo di indurlo a rispettare questi ultimi. Esse implicano un comportamento adottato in deroga a un obbligo del trattato sussistente, ma giustificato come necessario e proporzionato; sono misure essenzialmente temporanee, messe in atto per raggiungere un determinato fine, la cui giustificazione termina una volta raggiunto il medesimo. Devono essere strettamente limitate alle esigenze delle situazioni.

Spesso è tuttavia difficile capire se effettivamente un paese x stia commettendo un illecito, e nel momento in cui quest'ultimo ritenga di non aver commesso atti in violazione ai suoi obblighi internazionali, potrebbe rivendicare il fatto che il paese y stia commettendo un illecito nell'accusarlo; in assenza della pronuncia di un organo giurisdizionale non sappiamo infatti se il paese x abbia effettivamente violato i propri obblighi, e rischierebbe così di innescarsi una catena di contromisure.

A livello di fonti del diritto internazionale è importante esaminare l'evoluzione del Progetto di Articoli della Commissione di Diritto Internazionale, approvato come bozza

nel 1996⁶⁴ e adottato in seconda lettura nell'agosto del 2001⁶⁵; con particolare riferimento alla distinzione riportata tra stato leso e stato diverso dallo stato leso. In tale progetto, ed in entrambe le versioni, viene affermato che sta a capo di tutti gli stati lesi il diritto di adottare contromisure solo nei confronti dello stato responsabile di un atto illecito, e con il solo scopo di indurlo a rispettare l'esecuzione dei suoi obblighi internazionali^{66 67}. La presente disposizione presuppone un criterio oggettivo per l'assunzione delle contromisure adottate da uno stato leso nei confronti dello stato responsabile, e pone perlopiù alcuni limiti alla loro portata. Lo scopo esclusivo è il ripristino di una condizione di legalità tra lo Stato leso e lo Stato responsabile, e per tale motivo è individuabile il carattere temporaneo delle contromisure già nel presente articolo: "Countermeasures are limited to the non-performance for the time being of the international obligations of the State taking the measures towards the responsible State".⁶⁸

All'articolo 50, di entrambi i progetti, si fa poi riferimento ad alcune categorie di obblighi sostanziali fondamentali che non possono essere pregiudicati dall'esercizio delle contromisure, tra cui: l'obbligo di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza sancita nella Carta delle Nazioni Unite, gli obblighi in materia di protezione dei Diritti Umani fondamentali, altri obblighi derivanti da norme perentorie di diritto internazionale generale, ed il rispetto dell'inviolabilità degli agenti diplomatici e consolari, dei locali, degli archivi e dei documenti. Nella versione del Progetto di Articoli del 2001 vengono esclusi in più anche gli obblighi di carattere umanitario, i quali includono il divieto di rappresaglie; e viene inoltre ribadito che, in qualsiasi caso, lo stato leso che adotta contromisure non può considerarsi esonerato dall'adempimento dei suoi obblighi internazionali.

Tali misure non devono comportare alcun scostamento da taluni obblighi fondamentali, in particolar modo da quelli derivanti da norme perentorie di diritto internazionale

⁶⁴ Commissione di Diritto Internazionale, *Draft Articles on State Responsibility adopted by the International Law Commission on first reading*, 1996

⁶⁵ Commissione di Diritto Internazionale, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, 2001

⁶⁶ Commissione di Diritto Internazionale, *Draft Articles on State Responsibility adopted by the International Law Commission on first reading*, 1996, capitolo III, art. 47

⁶⁷ Commissione di Diritto Internazionale, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*, 2001, capitolo III, art. 49

⁶⁸ Commissione di Diritto Internazionale, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*, 2001, capitolo III, art. 49, para. 2

generale. Lo Stato leso è tenuto a continuare a rispettare i siffatti obblighi nelle sue relazioni con lo Stato responsabile.

La Commissione di Diritto Internazionale ha voluto per di più mettere in evidenza il concetto della “proporzionalità”, considerato in modo chiaro sia all’articolo 49 del Progetto del 1996, sia all’articolo 51 del Progetto del 2001. Si stabilisce che ogni contromisura intrapresa debba essere commisurata al danno subito e che debba essere proporzionale al grado di gravità dell’atto illecito internazionale. Essi non possono andare oltre il danno subito, perché correrebbero il rischio di finire per essere loro stessi ad intraprendere una violazione degli obblighi internazionali a cui devono adempiere. È importante non solo tenere conto della gravità dell’atto illecito, ma anche dei diritti in questione; tema di cui ancora non si tratta nella prima versione di Articoli del 1996. Sono da considerare come eccessive, e di conseguenza inique, le contromisure sproporzionate all’atto che le motiva. Per garantire che l’adozione di contromisure non porti a risultati arbitrari, la proporzionalità deve essere valutata tenendo conto sia dell’elemento quantitativo del pregiudizio subito, sia di quello qualitativo⁶⁹.

Prima però di ricorrere all’uso delle contromisure, gli stati sono tenuti a valutare la situazione controversa nel suo complesso. Vengono stabilite agli articoli 48 del Progetto del 1996 e 52 del Progetto del 2001 alcuni provvedimenti da intraprendere preliminarmente: è importante, invitare in prima istanza lo stato responsabile ad adempiere agli obblighi internazionali, ed offrire un processo di negoziazione a tale stato. Nel momento in cui uno stato leso poi ricorra a contromisure, esse devono cessare o essere sospese se: l’atto illecito è cessato, o se la controversia dovesse essere posta dinanzi ad un organo giurisdizionale, il quale prenderà decisioni vincolanti.

È in seguito stabilito all’articolo 53 degli Articoli del 2001 che le contromisure saranno revocate non appena lo stato responsabile abbia ripreso l’adempimento degli obblighi internazionali in precedenza violati tramite il compimento di atti illeciti. Una volta che lo Stato responsabile si è conformato agli obblighi di cui alla seconda parte del Progetto, non rimane alcun motivo per mantenere le contromisure, e devono perciò essere immediatamente abolite.

⁶⁹ Elemento qualitativo = es. importanza dell’interesse tutelato dalla norma violata, la gravità della violazione

L'evoluzione del Progetto di Articoli, dalla versione del 1996 a quella del 2001, si individua in particolar modo all'articolo 48 del Progetto del 2001, articolo in cui si tratta per la prima volta della distinzione in caso di illecito internazionale tra stato leso e stato diverso dallo stato leso. Sulla base di tale disposizione, e con riferimento all'articolo 54⁷⁰, viene data agli stati diversi dagli stati lesi la possibilità di invocare la responsabilità di un altro stato e di adottare misure legittime contro il medesimo per garantire la cessazione della violazione dell'illecito ed il risarcimento nell'interesse dello stato danneggiato; non viene elargita ad essi però la facoltà di adottare le contromisure, lasciando così questa decisione a capo della prassi degli stati. Sulla base dell'opinio iuris, si nota che numerosi stati diversi dallo Stato leso hanno impiegato contromisure, che al momento sono state spiegate solo come reazione alla violazione di obblighi *erga omnes*. La prassi, su tale questione non è ancora chiara ed affermata, ma sembra che la maggior parte degli stati sia a favore dell'estensione dell'utilizzo delle contromisure.

Le contromisure sono considerate dal diritto internazionale e dagli stati come misure necessarie in determinate situazioni, in quanto negoziazione ad altre vie diplomatiche vengono percepite come lontane ed inconcludenti alla risoluzione di determinate controversie, in particolar modo nel momento in cui entra in gioco la violazione degli obblighi *erga omnes*. Spesso l'unica soluzione sarebbe quella di sottoporre la controversia ad un organo giurisdizionale competente, il quale emanerebbe così un giudizio indipendente e vincolante; ma in assenza di ciò, rimarrà tutto a livello unilaterale.

4. L'ADOZIONE DELLE CONTROMISURE: UNA QUESTIONE POLITICA

In seguito all'adozione del Progetto di Articoli del 2001 proposto dalla Commissione di diritto internazionale, gli stati hanno spesso discusso sulla facoltà di determinati organi statali di rivendicare il diritto di ricorso a contromisure. In particolar modo è stata oggetto di discussione internazionale la possibilità da parte dei tribunali nazionali di pronunciarsi nel merito dell'adozione di una contromisura da parte di un determinato stato. Talvolta si sono essi attribuiti la facoltà di rivendicare la messa in atto di una

⁷⁰ Commissione di Diritto Internazionale, *Responsability of States for Internationally Wrongful Acts*, 2001, art. 54

contromisura in materia di negazione dell'immunità sovrana. Tuttavia, sulla base del diritto internazionale e della prassi degli stati, questo potere non è in alcun modo attribuito esclusivamente alle autorità giudiziarie nazionali.

Per capire se i tribunali nazionali detengano effettivamente tale facoltà, occorre innanzitutto considerare la prassi degli stati. Gli stati non hanno mai espresso con chiarezza la data questione, e anche quando il presente argomento è stato alluso, hanno mostrato scarsa fiducia nel merito e hanno quindi scelto di non fare affidamento su di essa.

Il problema alla base di questa discussione sta nel fatto che la Commissione di diritto Internazionale non ha mai specificato quali organi statali detenessero il diritto di adottare contromisure. Il Progetto del 2001 afferma semplicemente che lo Stato può ricorrere a tali atti, senza andare però nel merito degli organi specifici adeguati.

L'articolo 4⁷¹ stabilisce che lo Stato è responsabile per la condotta dei suoi organi, che siano essi legislativi, esecutivi o giudiziari. Tuttavia, il fatto che un comportamento sia imputabile allo Stato non significa che ogni organo sia conseguentemente responsabile della condotta delle proprie relazioni estere. Questa disposizione non può giustificare la legalità delle contromisure giudiziarie. Non si tratta in questo caso della possibilità di una deliberata adozione di contromisure da parte dei tribunali nazionali. Di conseguenza le norme in materia di attribuzione sono irrilevanti nel valutare la legalità di tali atti.

Gli stati hanno da sempre ritenuto discutibile che i tribunali nazionali potessero essere in grado di valutare la violazione del diritto internazionale da parte di un altro stato. In base alle regole di procedura relative all'immunità sovrana, in caso di negazione di tale immunità, la valutazione non può essere legalmente condotta da un tribunale nazionale. Gli stati hanno deliberatamente impedito ai tribunali nazionali di effettuare tali valutazioni. Senza la collaborazione di altri organi statali, non è per loro possibile adottare contromisure.

L'adozione di contromisure richiede un certo grado di valutazione politica, in particolar modo è necessario intendere: se uno Stato sia uno Stato leso in relazione ad un illecito internazionale; se sia opportuno adottare una contromisura in risposta a tale illecito; e le condizioni che la contromisura deve soddisfare per essere lecita.

⁷¹ Commissione di Diritto Internazionale, *Responsability of States for Internationally Wrongful Acts*, 2001, art 4

La facoltà di adottare tali atti è solitamente conferita agli organi responsabili delle relazioni internazionali.

Nel merito, è importante notare che, la Commissione di diritto Internazionale non giunge ad una conclusione per quanto riguarda l'adozione delle contromisure da parte degli stati diversi dagli stati lesi. Sulla base della pratica statale, molti concordano sul fatto che gli stati indirettamente lesi possono adottare contromisure ai sensi dell'articolo 54⁷². Tale adozione da parte di uno Stato non leso ha pertanto livello di carattere politico, in quanto comporta la violazione del diritto internazionale per rispondere ad un atto illecito nei confronti di uno Stato, con il quale esso ha un legame meno rigoroso. Questo è esplicativo di come un tribunale interno non sia adatto a perseguire un tale percorso legale e politico. Un prerequisito necessario è la conoscenza completa della rete degli interessi nazionali nelle relazioni diplomatiche.

Le contromisure sono atti discrezionali appropriati per l'Esecutivo. La negoziazione giudiziaria dell'immunità sovrana non può considerarsi una contromisura se non è accompagnata da decisioni dell'esecutivo. Per tale motivo, non sono ammissibili contromisure puramente giudiziarie.

Il governo rappresenta lo Stato nelle sue relazioni estere, e tramite diversi rami, è l'organo che esprime la volontà politica, ed è pertanto giustificata l'adozione di contromisure da parte del medesimo.

La Corte Internazionale di Giustizia confermò la data opinione, stabilendo che “in international law and practice, it is the Executive of the state that represents the state in its international relations and speaks for it at the international level”⁷³.

Tuttavia, la legislazione nazionale prevede la possibilità di designare altri organi con la facoltà di condurre relazioni estere; ma eventuali deroghe dovranno essere notificate dal governo stesso ad altri attori internazionali.

Solo gli organi politici, in particolar modo l'esecutivo, possono adottare le decisioni discrezionali e politiche necessarie per rivendicare le violazioni del diritto internazionale, chiedere la cessazione ed il risarcimento, e adottare contromisure.

⁷² Commissione di Diritto Internazionale, *Responsability of States for Internationally Wrongful Acts*, 2001, art 54

⁷³ Corte Internazionale di Giustizia, *Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation)*, Judgment, 1° aprile 2011, 70, para. 37

Si tratta di una tendenza tradizionale del diritto internazionale, che presuppone che gli stati agiscano principalmente attraverso i propri governi, ed è essa implicita nella legge sulla responsabilità dello Stato. Non vi è nel merito alcuna constatazione nella pratica dello Stato e nell'opinio iuris.

Il diritto di adottare contromisure segue le stesse regole che si sono sviluppate nella pratica dello Stato in relazione al diritto di invocare qualsiasi conseguenza di un atto illecito.

Le violazioni del diritto internazionale da parte di un tribunale nazionale, come risposta a un presunto atto illecito, non possono essere considerate contromisure. Tale atto sarebbe senza effetto giuridico.

Ai sensi dell'articolo 52⁷⁴ solo l'organo preposto alla rappresentanza internazionale di uno Stato può adottare contromisure. È chiaramente insostenibile il fatto che le contromisure giudiziarie rientrano nell'ambito di applicazione di tale articolo.

In conclusione, quindi, i tribunali nazionali possono essere coinvolti nell'adozione di contromisure determinate dal governo, i quali sono essi gli unici organi autorizzati ad adottare tali atti ai sensi del diritto internazionale. Sulla base della pratica statale e di quanto rilevato dalla Commissione di diritto internazionale, i tribunali nazionali non sono in grado di prendere decisioni altamente politiche e discrezionali riguardanti l'adozione delle contromisure e non hanno il compito di rappresentare lo Stato nei suoi affari internazionali. Essi non hanno il diritto di adottare atti di contromisure senza il coinvolgimento degli organi esecutivi competenti per le relazioni internazionali dello Stato. Per di più, è illegale il diniego dell'immunità sovrana come contromisura senza una previa decisione del governo.

Le contromisure sono generalmente adottate dall'organo politico responsabile delle relazioni internazionali di uno Stato, il quale può valutare quella che è una risposta legittima a una violazione del diritto internazionale.

⁷⁴ Commissione di Diritto Internazionale, *Responsability of States for Internationally Wrongful Acts*, 2001, art 52

5. L'EVOLUZIONE DELLA PRASSI DEGLI STATI IN MATERIA DI CONTROMISURE

Gli articoli preposti dalla Commissione di Diritto Internazionale non prevedono esplicitamente che gli stati diversi da quelli lesi abbiano il diritto ad adottare contromisure; la loro azione dovrebbe limitarsi alla richiesta di cessazione dell'illecito e di riparazione.

Spesso, come rivelato dall'opinio iuris, la prassi degli stati li ha portati ad adottare tali atti che possono spiegarsi solo come reazione alla violazione di obblighi *erga omnes*. In particolar modo, come precedentemente descritto nel merito del parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia del 2004, si è notato come in seguito alla certificazione da parte di Israele di determinati illeciti, si è ritenuta possibile l'adozione di contromisure per assicurare che tale Stato rispettasse quanto stabilito. In tal caso, il riferimento al parere consultivo ha prodotto effetto di liceità riguardo alla possibilità di adottare contromisure da parte degli stati diversi dallo Stato leso.

Le contromisure di stati terzi sono oggi spesso adottate da un gran numero di Stati, che agiscono come parte di una strategia più ampia, per affrontare i principali assalti all'ordine pubblico multilaterale; nonostante la loro posizione giuridica rimanga tutt'ora incerta.

Per approfondire nel merito dell'evoluzione della prassi degli stati in materia di contromisure è necessario, in primo luogo, tener conto dell'articolo 54 del Progetto sulla responsabilità degli stati, il quale cita:

“This chapter does not prejudice the right of any State, entitled under article 48, paragraph 1, to invoke the responsibility of another State, to take lawful measures against that State to ensure cessation of the breach and reparation in the interest of the injured State or of the beneficiaries of the obligation breached”⁷⁵.

Sulla base dell'articolo 48 del medesimo Progetto è consentita l'invocazione della responsabilità degli stati da parte di qualsiasi Stato, in caso di violazione di un obbligo nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso, o in caso di altri obblighi stabiliti per la tutela di un interesse collettivo. I medesimi stati possono anche esigere la cessazione e l'esecuzione nell'interesse dei beneficiari, in quanto detentori di un

⁷⁵ Commissione di Diritto Internazionale, *Responsability of States for Internationally Wrongful Acts*, 2001, art. 54

interesse giuridico nel caso. La questione fondamentale sta nel capire in che misura gli stati possono legittimamente far valere il diritto di reagire contro tali violazioni.

A tal fine è necessario distinguere tra misure individuali, intraprese da uno stato o da un gruppo di stati che agiscono ciascuno nella propria capacità e attraverso i propri organi, e le relazioni istituzionali nell'ambito delle organizzazioni internazionali. Quest'ultima situazione, quando si verifica sotto l'autorità del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, non è contemplata degli articoli del 2001 sulla responsabilità. Essi non riguardano il caso in cui un'azione sia intrapresa da un'organizzazione internazionale, nonostante gli stati membri possano controllare la sua condotta.

Spesso gli stati hanno reagito contro le presunte violazioni degli obblighi senza pretendere di essere individualmente lesi. Tali reazioni si identificano con sanzioni economiche o altre misure, quali interruzione dei collegamenti aerei o altri tipi di contatti.

Saranno riportati ora alcuni esempi di atti di contromisure intraprese dagli stati per porre rimedio alla violazione di illeciti internazionali.

Nel 1978 il Congresso degli Stati Uniti decise di adottare una legislazione che vietava l'esportazione di beni e tecnologie dirette in Uganda⁷⁶. Il governo dell'Uganda commise un atto di genocidio contro i cittadini ugandesi e perciò gli Stati Uniti avrebbero preso, da quel momento in poi, seri provvedimenti per dissociarsi da qualsiasi governo straniero che sia coinvolto nel crimine internazionale di genocidio.

Un caso particolare riguarda poi la controversia avvenuta sul piano internazionale tra Stati Uniti e Sudafrica. Nel 1985 il governo sudafricano dichiarò lo stato di emergenza in gran parte del paese, a causa della degenerazione della politica di segregazione razziale. Il Consiglio di Sicurezza raccomandò agli stati di intraprendere boicottaggi economici settoriali ed il congelamento delle relazioni culturali e sportive, invitando l'intera comunità internazionale ad adottare sanzioni volontarie contro il Sudafrica. Lo stesso Consiglio inoltre condannò l'apartheid, chiese la fine dello stato di emergenza, denunciò l'arresto di centinaia di neri, e chiese la liberazione di tutti i detenuti politici. Alcuni paesi introdussero misure che andavano oltre quelle raccomandate. In particolar modo il Congresso degli Stati Uniti adottò la legge anti-apartheid, sospendendo i diritti

⁷⁶ Washington D.C., United States Government Printing Office 1980, *Uganda Embargo Act, Public Law 95-435 del 10 ottobre 1978*, United States Statutes at Large 1978, vol. 92, part. 1, pp. 1051-1053

di atterraggio della South Africa Airlines sul territorio degli Stati Uniti. Tale sospensione andò contro l'accordo relativo ai servizi aerei tra i rispettivi territori firmato nel 1947⁷⁷. Essa venne giustificata come misura volta ad incoraggiare il governo del Sudafrica ad adottare riforme che possano portare ad una democrazia non razziale. Sono tuttalpiù esplicative in materia le misure collettive adottate contro l'Iraq nel 1990. Il 2 agosto 1990 le truppe irachene invasero e occuparono il territorio del Kuwait. L'atto fu immediatamente condannato dal Consiglio di Sicurezza⁷⁸. Gli stati membri della Comunità Europea e gli Stati Uniti adottarono un embargo commerciale e decisero di congelare i beni iracheni. Tale azione fu intrapresa in risposta diretta all'invasione irachena, mediante il consenso del governo del Kuwait.

È dunque individuabile come, nel merito di una violazione di un obbligo *erga omnes*, posto a tutela della comunità internazionale nel suo complesso, la prassi degli stati abbia dimostrato la facoltà di adottare contromisure anche da parte degli stati indirettamente lesi. Comunità europea e Stati Uniti non detenevano alcun coinvolgimento diretto nella questione, ma venne identificata la presenza di un interesse soggettivo a capo di tutti gli stati. La situazione che si era venuta a creare tra il governo dell'Iraq e del Kuwait lese un obbligo internazionale rivendicabile da ogni Stato della comunità internazionale. Nel caso di altre situazioni specifiche, alcuni stati sospesero i diritti derivanti dai trattati per esercitare pressioni su coloro che ponevano in essere atteggiamenti contrari ad obblighi collettivi. Tuttavia, non è stabilita la possibilità di adottare contromisure, ma essi hanno sancito il diritto di sospendere il trattato a causa di un sostanziale cambiamento delle circostanze.

Ad esempio, nel 1991 in seguito alla ripresa dei combattimenti nella Repubblica federale di Jugoslavia, la Comunità Europea ha sospeso e denunciato l'accordo di cooperazione con la Jugoslavia del 1983. Tale atto, portò ad un'abrogazione generale degli scambi e andò oltre l'embargo sulle armi ordinato dal Consiglio di Sicurezza nella risoluzione 713 del 25 settembre 1991⁷⁹; esso non prevedeva la sospensione immediata, ma solo la denuncia con un preavviso di sei mesi. Nonostante ciò, la Comunità Europea menzionò esplicitamente la minaccia alla pace e alla sicurezza nella regione, facendo

⁷⁷ Assemblea Federale, *Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale*, 1947

⁷⁸ Consiglio di Sicurezza, *Risoluzione n. 660*, 1990

⁷⁹ Consiglio di Sicurezza, *Risoluzione 713*, 1991

leva su un cambiamento radicale delle circostanze, e non affermando il diritto di adottare contromisure.

È importante notare come nei casi in cui vi fosse uno Stato evidentemente leso dalle violazioni di obblighi che implicano un certo interesse generale, si è manifestata la volontà di alcuni stati di rispondere a tali violazioni.

Nelle presenti circostanze, è chiaro che tutti gli stati terzi coinvolti abbiano agito su richiesta e per conto dello Stato leso.

I commenti riportati all'articolo 54 del Progetto di Articoli del 2001 indicano come la pratica statale in materia di contromisure da parte di paesi terzi era a quel tempo limitata e tutt'al più in una fase nascente, interessando solo un numero limitato di Stati. Non sembrava ancora esserci un diritto chiaramente riconosciuto di adottare contromisure da stati non direttamente lesi ai sensi del diritto internazionale.

Il fatto è che, in realtà, già nel 2001, al momento dell'adozione della clausola di risparmio riportata all'articolo 54, le prassi in materia superavano ampiamente gli esempi limitati individuati dalla Commissione di Diritto Internazionale. Tale pratica da allora continuò a crescere in modo esponenziale.

Si farà riferimento ora a tre esempi che riguardano l'adozione di contromisure contro la Libia, la Siria e la Russia.

In risposta alla violenta repressione della popolazione civile in Libia, Svizzera e Stati Uniti, decisero nel febbraio 2001 di congelare i beni del presidente libico Muammar Gheddafi e della Banca centrale libica. Inoltre, il Consiglio della Lega Araba, con il sostegno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, decise di sospendere la Libia dall'adesione alla Lega Araba. L'articolo 18 del Patto della Lega degli Stati Arabi⁸⁰ prevedeva la sospensione per gli Stati che non rispettavano i loro obblighi ai sensi dell'Accordo.

Tuttavia, il Patto non fa riferimento ad alcun obbligo che incombe agli Stati Membri della Lega di rispettare i diritti umani internazionali e il diritto umanitario. La sospensione della Libia non poteva essere quindi giustificata da alcuna clausola, e potrebbe essa inizialmente apparire arbitraria, in quanto ingiustificabile ai sensi di alcuna disposizione.

⁸⁰ Lega degli Stati arabi, *Patto della Lega degli Stati arabi*, 23 Marzo 1945

La presente sospensione è di conseguenza da considerarsi imputabile solo all'organizzazione.

Gli Stati membri della Lega rivolsero il loro sostegno a questa azione, e si può dedurre così, che accolgano essi l'uso di contromisure di terzi in tali circostanze.

Nel maggio 2011, poi, in risposta alle gravi violazioni del regime siriano dei diritti umani internazionali e del diritto umanitario, gli Stati membri dell'Ue hanno imposto diverse sanzioni unilaterali contro la Siria. Da allora, il regime di sanzioni dell'Ue contro tale Nazione è stato rinnovato e ampliato in molteplici occasioni. Ciò include il congelamento dei beni del presidente Al-Assad e della Banca centrale siriana. Dieci paesi si sono impegnati ad aderire al regime di sanzioni dell'Ue e ad assicurarne l'attuazione. Tra questi ricordiamo Australia, Canada, Giappone, Svizzera e Stati Uniti. Nel novembre 2011 il Consiglio della Lega degli Stati Arabi sospese l'adesione della Siria all'organizzazione senza alcuna chiara base giuridica per farlo ai sensi dell'articolo 18 del Patto della Lega degli Stati Arabi. La Lega decise inoltre di imporre una serie di altre sanzioni unilaterali contro la Siria, tra cui il congelamento dei beni del governo siriano e degli alti funzionari del regime, nonché il divieto dell'aviazione civile. Il regime di sanzioni da parte della Lega entrò in vigore quasi immediatamente. Anche la Turchia, insieme alla Lega Araba, decise di congelare i beni del presidente Al-Assad e del governo siriano.

Lo Stato siriano venne inoltre sospeso dalla sua appartenenza all'OIC⁸¹, nonostante la base giuridica di tale atto sia dubbia per porlo in essere con riferimento alla Carta dell'OIC⁸².

Nel febbraio 2012, il Segretario di Stato americano Clinton utilizzò la seguente logica per invitare la Siria democratica a unirsi contro il Presidente Al-Assad: "Faced with a neutered Security Council, we have to redouble our efforts outside of the United Nations with those allies and partners who support the Syrian people's right to have a better future"⁸³.

Si venne a creare una coalizione diplomatica ampia e diversificata come risposta diretta al fallimento del Consiglio di Sicurezza di intraprendere un'azione coercitiva contro la

⁸¹ OIC = Organizzazione della Conferenza Islamica

⁸² Organizzazione della Conferenza Islamica, *Carta dell'Organizzazione della Conferenza Islamica*, 2012

⁸³ Hilary Clinton richiama, un giorno dopo il collasso della risoluzione del Consiglio di Sicurezza, gli amici democratici della Siria ad unirsi contro il Presidente Bashar Al-Assad

Siria. Nacque il cosiddetto “Group of Friends of the Syrian People”, con il presidente francese Nicolas Sarkozy che ebbe un ruolo di primo piano nella sua creazione. Ne facevano parte circa una sessantina di Stati.

Il gruppo ha ripetutamente accolto con favore le sanzioni unilaterali adottate dall’Ue e dalla Lega Araba e ha invitato tutti gli stati non membri, a prendere parte a tale gruppo, per concentrare gli sforzi ed isolare ulteriormente il regime siriano. L’obiettivo era congelare i beni del Presidente Al-Assad e della Banca Centrale della Siria. Le presenti dichiarazioni furono indicative dell’intenzione di molti paesi di adottare contromisure da parte di terzi.

Nel marzo 2014, gli Stati membri dell’Ue hanno imposto varie sanzioni unilaterali contro la Russia, citando il suo ruolo nella destabilizzazione dell’Ucraina. Da allora il regime di sanzioni dell’Ue contro la Russia è stato rinnovato e ampliato in diverse occasioni. Queste includono, tra l’altro, sanzioni unilaterali contro i settori finanziario, energetico e della difesa dell’economia russa.

Riguardo il settore della difesa è stato imposto un embargo sulle armi. Nel merito del settore finanziario, il provvedimento ha negato ad alcune istituzioni finanziarie russe l’accesso ai mercati dei capitali europei, vietando loro di vendere obbligazioni, azioni o strumenti finanziari analoghi. Nel settore dell’energia è stato introdotto un embargo all’esportazione su alcuni beni e tecnologie sensibili destinati alla produzione di petrolio in acque profonde, all’esplorazione petrolifera nell’Artico e alla produzione di olio di scisto.

Le misure finanziarie intraprese dagli Stati membri dell’Ue nei confronti della Russia sono disciplinate all’articolo 1(2b) del GATS⁸⁴, e in quanto tali sembrano porre in essere una violazione dell’obbligo generale di fornire un trattamento MFN⁸⁵ di cui all’articolo 2 del GATS⁸⁶. Non sembra applicabile nessuna esenzione sulla base dell’articolo 2 del GATS. Gli Stati membri dell’Ue, ancora una volta, non hanno

⁸⁴ Trattato internazionale istitutivo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, *General Agreement on Trade in Services*, 1995, art. 1(2b)

⁸⁵ MFN = Most Favoured Nation

⁸⁶ Trattato internazionale istitutivo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, *General Agreement on Trade in Services*, 1995, art. 2

invocato l'eccezione di sicurezza nazionale di cui all'articolo XXI del GATT⁸⁷ come possibile giustificazione del loro comportamento altrimenti illegale.

Australia, Canada, Giappone, Svizzera e Stati Uniti hanno intrapreso azioni simili contro la Russia. Tutti gli stati interessati sono membri dell'OMC⁸⁸. Tali azioni possono quindi essere intese come contromisure di terzi.

È evidente come la pratica degli stati sulle contromisure di stati non lesi non possa essere oggi descritta né come limitata né come embrionale. E non è nemmeno più possibile affermare che sia essa esclusiva dell'Occidente. La prassi sembra essere sufficientemente diffusa, rappresentativa e coerente per costituire la base di una norma di diritto internazionale consuetudinario.

Tuttavia, le discussioni presso la Commissione di Diritto Internazionale hanno evidenziato che non era chiaro fosse così. I membri della Commissione hanno sostenuto che la pratica delle contromisure da parte di terzi era strettamente correlata alla politica e che apparteneva a un'area in cui il confine tra il diritto internazionale stesso e le relazioni estere era abbastanza indistinto.

I commenti della Commissione all'articolo 54 spiegano che ai sensi del diritto internazionale non vi è alcun diritto espresso di adottare contromisure da parte di stati indirettamente lesi.

Secondo la Corte Internazionale di Giustizia l'attuazione di contromisure da parte di terzi è stata influenzata da considerazioni di opportunità politica, dalle quali non è possibile trarne alcuna opinio iuris.

È fondamentale distinguere tra giustificazioni giuridiche e politiche per la condotta dello Stato. Questa distinzione potrebbe non essere sempre netta, ma fa parte del problema più ampio nella valutazione della pratica dello Stato.

I governi non indicano pubblicamente e chiaramente la base giuridica per ogni azione che compiono o non compiono, e le pratiche nazionali sono per tale motivo spesso difficili da accertare. Sono rare le dichiarazioni esplicite di opinio juris.

È importante quindi capire se la pratica delle contromisure da parte di terzi possa effettivamente avere dei risvolti giuridici se gli stati non fanno esplicito riferimento al concetto come fondamento per il loro comportamento.

⁸⁷ Conferenza internazionale per il commercio e l'occupazione, *General Agreement on Tariffs and Trade*, Ginevra ottobre 1947, art. 21

⁸⁸ OMC = Organizzazione Mondiale del Commercio, 1995

Se una qualsiasi pratica dello Stato motivata da considerazioni politiche fosse respinta a priori, non ci sarebbe potenziale per il diritto di dare un contributo agli affari internazionali. Si sostiene perciò, che le azioni politicamente motivate siano soggette ad analisi e valutazioni giuridica. Gli stati hanno emanato sanzioni unilaterali illegittime basate su un'esplicita giustificazione giuridica, vale a dire l'applicazione delle norme comunitarie di cui all'articolo 48. Questa logica corrisponde alle contromisure di terzi come categoria giuridica.

Anche il Consiglio dell'Unione europea ha pubblicato nel 2004 una dichiarazione politica sull'uso delle sanzioni, che prevede: "If necessary the Council will impose autonomous sanctions [including third-party countermeasures] in support of effort to ... uphold human rights, democracy, the rule of law and good governance. We will do this in accordance with our common foreign and security policy, as set out in Article 11 TUE, and in full conformity with our obligations under international law"⁸⁹.

La Commissione europea rileva inoltre che le contromisure di terze parti sono uno strumento frequente di applicazione della legge comunitaria e sembrano essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto internazionale. Dopotutto, il fatto che l'opinione iuris sia poco chiara è in definitiva poco convincente. Gli stati parte della Commissione di Diritto Internazionale sostengono che il riconoscimento delle contromisure adottate dai paesi terzi sarebbe una forma legittima del progressivo sviluppo del diritto internazionale. Vi è in effetti nella pratica internazionale un sostegno sempre più forte in materia.

6. LA PRASSI NELL'UNIONE EUROPEA

La questione delle misure restrittive adottate dall'Unione Europea nei confronti di soggetti terzi è oggetto di interesse da parte della dottrina in particolar modo sotto il profilo della loro compatibilità con il rispetto dei diritti fondamentali.

L'adozione di sanzioni, contromisure o misure restrittive è uno degli strumenti che la stessa Unione Europea può utilizzare per perseguire una politica estera e di sicurezza comune, come confermato da diversi atti giuridici dell'Unione Europea. Il diritto primario dell'Unione riconosce all'art. 215 TFUE⁹⁰ la competenza del Consiglio a prendere le misure necessarie per dare attuazione alle decisioni contenenti sanzioni

⁸⁹ Dichiarazione politica del Consiglio dell'Unione Europea, *Principi base dell'uso di misure restrittive*, 2004, para 3

⁹⁰ Unione Europea, *Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea*, 1° dicembre 2009, art 215

economiche sia contro entità ed individui (par. 2), che contro gli Stati terzi (par. 1), adottate ai sensi del Titolo V del TUE⁹¹.

Importante è effettuare una distinzione tra le misure intraprese dall'Unione per rispettare gli obblighi internazionali propri o degli stati membri (in particolar modo per quanto riguarda le sanzioni decise dalle Nazioni Unite) e quelle adottate invece in via autonoma. Nel 2019 le misure restrittive autonome operavano nei confronti di 24 stati. Rispetto alle misure intraprese dall'Unione per rispettare gli obblighi internazionali, si può ritenere che la questione della loro legittimità ai sensi del diritto internazionale possa considerarsi assimilata. In ambito della loro obbligatorietà, essa vale sicuramente nel caso in cui le sanzioni decise dalle Nazioni Unite debbano essere attuate da parte degli stati membri, ma anche nel caso in cui sia l'Unione ad adottarle e a darvi esecuzione; si può ritenere infatti che essa sia sollecitata a confrontarsi a tali sanzioni, in quanto è stabilito che la Comunità è tenuta al rispetto del diritto internazionale, sia in quanto tale, sia in quanto successore di fatto negli obblighi degli stati membri ai sensi dell'art. 25 della Carta delle Nazioni Unite⁹².

Per quanto riguarda invece le misure restrittive adottate in via autonoma, la questione può in effetti essere posta, e si ritiene che debbano valere i criteri propri del diritto internazionale nei confronti delle sanzioni individuali, o contromisure. L'Unione come soggetto di diritto internazionale non gode infatti di uno status particolare che la renda idonea, in carenza di norme pattizie stipulate con stati terzi, a sindacarne la condotta in base a valori e criteri propri. Se le misure restrittive adottate dall'Unione non rientrano nella nozione di ritorsione, ma configurano la violazione di obblighi giuridici, la loro legittimità comporta un esame dei presupposti per la loro adozione, che va operato ai sensi delle norme sulla responsabilità internazionale.

La decisione sarà legittima qualora adottata a seguito della violazione di un obbligo assunto verso l'Unione stessa, o, anche in caso di obbligazioni *erga omnes*. Esempio nel merito potrebbe essere fatto riferendosi all'adozione di misure per combattere il terrorismo, o a violazioni massicce dei diritti umani; tali misure trovano un fondamento nel diritto internazionale generale, anche se le Nazioni Unite possono non aver trovato l'accordo in seno al Consiglio di Sicurezza per decidere sanzioni proprie.

⁹¹ Unione Europea, *Trattato sull'Unione europea*, 1° dicembre 2009, Titolo V

⁹² Organizzazione delle Nazioni Unite, *Carta delle Nazioni Unite*, 1945, art. 25

L'adozione delle decisioni PESC che impongono misure restrittive risulta disciplinata da una serie di atti che hanno puntualizzato taluni aspetti, funzionali ad un più incisivo impatto delle misure restrittive sui vari destinatari. Tra i presenti atti sono da citare in particolare i *Basic Principles on the Use of Restrictive Measures* adottati dal Consiglio il 7 giugno del 2004. Nella Nota è stabilito che “tale documento stabilisce ufficialmente che le sanzioni costituiscono uno strumento della PESC e rappresenta, di conseguenza, il punto di partenza di una politica dell'Unione Europea in materia di sanzioni”⁹³.

Nel presente si asserisce che le misure restrittive sarebbero state adottate sia in attuazione di quelle decise dalle Nazioni Unite che, se necessario, autonomamente. In questo ultimo caso “to fight terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction and as a restrictive measure to uphold respect for human rights, democracy, the rule of law and good governance. We will do this in accordance with our common foreign and security policy, as set out in Article 11 TEU, and in full conformity with our obligations under international law”⁹⁴. Ed è importante, tuttavia, ricordare il fatto che “The Council is committed to using sanctions as part of an integrated, comprehensive policy approach which should include political dialogue, incentives, conditionality and could even involve, as a last resort, the use of coercive measures in accordance with the UN Charter”⁹⁵.

Le misure coercitive vengono considerate come uno strumento per perseguire i valori dell'Unione. Tale visione è stata profondamente favorita dall'introduzione di una politica di relazioni internazionali fondata sul rispetto dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello stato di diritto.

Le presenti misure trovano fondamento interno nell'art. 21 del TUE⁹⁶, che costituisce la base giuridica degli atti che perseguono gli obiettivi ivi indicati, ma tale competenza trova dei limiti esterni nel diritto internazionale.

⁹³ Consiglio, *Basic Principles on the Use of Restrictive Measures*, 7 giugno 2004

⁹⁴ Consiglio, *Basic Principles on the Use of Restrictive Measures*, 7 giugno 2004, para. 3

⁹⁵ Consiglio, *Basic Principles on the Use of Restrictive Measures*, 7 giugno 2004, para. 5

⁹⁶ Il quale cita: “L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite.”

I limiti sono impliciti ai sensi degli articoli 3⁹⁷, par. 5, e 21, par. 1 e 2, e comunque espressamente affermati nei vari atti che disciplinano il ricorso a misure restrittive, in particolar modo a partire dai Basic Principles del 2004 e soprattutto nelle varie Guidelines.

È previsto infatti che l'attuazione di misure restrittive debba sempre essere conforme al diritto internazionale, dovrebbero rispettare gli obblighi internazionali dell'Unione e dei suoi stati membri, ed in particolare gli accordi OMC.

Sia il Tribunale che la Corte di giustizia hanno stabilito che è sufficiente che un atto persegua obiettivi riconducibili a quelli enunciati all'articolo 21 TUE⁹⁸ affinché sia considerato come rientrante nella PESC, e quindi legittimamente adottato ai sensi dell'articolo 29. Si ricava così una implicita accettazione della legittimità dell'adozione da parte dell'Unione delle misure restrittive ogni volta siano volte a garantire i valori e gli obiettivi enunciati nell'articolo 21 TUE.

La presente legittimità appare però autoreferenziale, in quanto riconosciuta solo sulle norme dell'ordinamento interno dell'Unione.

Negli ultimi anni, nonostante molti Paesi siano rimasti dubbiosi rispetto all'impiego di sanzioni, Stati Uniti e UE hanno largamente utilizzato questo strumento di diplomazia coercitiva. Nelle intenzioni europee in particolare, le misure restrittive dovrebbero trovare applicazione solo in situazioni in cui esistono legami con l'Unione.

Secondo l'UE, ad esempio, le sanzioni contro la Russia non costituiscono un comportamento illecito nei confronti di tale Paese. Alcune possono qualificarsi come ritorsioni. L'azione UE può essere giustificata a titolo di contromisura, in quanto attuata in reazione alla violazione grave di obblighi *erga omnes*.

Le contromisure all'interno dell'UE vengono giustificate come categoria di azioni che identificano reazioni decentrate a tutela di interessi collettivi, ad opera di organizzazioni regionali o singoli stati. Per essere lecite devono rispettare il principio di proporzionalità e non devono comportare l'uso della forza armata. Lo scopo ultimo è appunto quello di ripristinare una situazione conforme al diritto.

⁹⁷ Unione Europea, Trattato sull'Unione europea, 1° dicembre 2009, art. 3

⁹⁸ Unione Europea, Trattato sull'Unione europea, 1° dicembre 2009, artt. 21-29

Molti stati sono contro a questa ricostruzione di liceità delle misure europee, in quanto sostengono che le uniche sanzioni legittime sono da considerarsi quelle del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Nonostante ciò, i paesi del G7 hanno lavorato al fine di rafforzare ulteriormente il coordinamento nell'imposizione di sanzioni, anche tramite una task force multilaterale, conosciuta come REPO⁹⁹ così da favorire la circolazione di informazioni e l'assistenza reciproca nelle operazioni di congelamento.

Si può affermare quindi che la prassi europea si sia sufficientemente evoluta da permettere di considerare l'adozione di contromisure, nel limite di quanto stabilito dai vari articoli, come lecita in determinate situazioni, nonostante non siano esse adottate in risposta ad una dichiarazione del Consiglio di Sicurezza.

7. UNA EVENTUALE EVOLUZIONE DEL PROGETTO DI ARTICOLI DEL 2001

Il Progetto di Articoli della Commissione di Diritto Internazionale del 2001 è identificato dagli Stati come “the root of the international legal order and [...] the basis of the whole system of international law”¹⁰⁰. Nel 2019, in seno alla sesta Commissione dell'Assemblea Generale, si nota come la responsabilità dello Stato rimanga ancora uno dei pochi principi fondamentali del diritto internazionale a non essere stato codificato sotto forma di uno strumento giuridico vincolante.

Infatti, nel 2001, l'Assemblea Generale si è limitata a prendere nota degli articoli e a portarli all'attenzione degli Stati, senza escludere la possibilità di adottarli in futuro sotto forma di Convenzione o di altri provvedimenti adeguati. Nel corso degli anni, con lo scopo di verificare la prassi degli stati in materia, l'Assemblea Generale incaricò il Segretario Generale di preparare una raccolta di decisioni dei tribunali nazionali contenenti riferimenti al Progetto del 2001, al fine di verificare la corrispondenza delle soluzioni contenute negli articoli con le norme consuetudinarie del diritto internazionale. Le prassi degli stati in materia si sono indubbiamente evolute, ma sono dichiarate dalla Commissione ancora non sufficienti per risolvere la questione della forma finale di questo documento.

⁹⁹ REPO = Russian Elites, Proxies, and Oligarchs

¹⁰⁰ Riunione del sesto Comitato dell'Assemblea Generale, *UN Doc A/C.6/59/SR.15*, 22 marzo 2005, punto 14, para 4

Ci sono diverse disposizioni oggetto di discussione per quanto riguarda il Progetto di Articoli del 2001, perciò la questione è tutt'ora rinviata.

Uno degli aspetti più controversi della seconda parte degli articoli riguarda, in particolar modo, le conseguenze speciali della violazione degli obblighi di tutela degli interessi fondamentali della comunità internazionale¹⁰¹. Si tratta principalmente dell'identificazione della categoria di gravi violazioni degli obblighi derivanti dalle norme perentorie del diritto internazionale generale, e delle conseguenze nel merito di tale violazione, con riferimento all'obbligo di tutti gli stati di cooperare per porre fine a qualsiasi violazione grave, con l'aggiunta dell'obbligo di non riconoscere come lecita la situazione causata da un grave inadempimento.

Molti Stati, e la Corte stessa nel suo parere consultivo del 2004, contestano la logica dell'articolo 41. Si è verificato un senso di insoddisfazione per la suddetta scelta della Commissione di Diritto Internazionale di limitare l'oggetto di conseguenze speciali di gravi violazioni alla categoria di obblighi derivanti da norme perentorie di diritto internazionale generale. Tale disposizione riguarda meramente gli obblighi di *Jus Cogens*, e non include gli obblighi *erga omnes*.

L'articolo 41 è ancor più criticato se si considera che la categoria degli obblighi *erga omnes* è volta individuare, con riferimento all'articolo 48, gli Stati diversi dallo Stato leso, aventi il diritto di invocare la responsabilità internazionale in caso di violazione degli obblighi dovuti alla comunità internazionale nel suo insieme.

Con riguardo alla terza parte del Progetto di Articoli, relativa al merito della responsabilità internazionale, si rileva come le disposizioni ivi contenute abbiano trovato scarsa applicazione nella giurisprudenza. In seno a ciò, va tenuto presente che la stessa Commissione ha più volte sottolineato che alcune disposizioni di questa parte implicano un graduale sviluppo del diritto internazionale.

In particolare, come già accennato, l'accento è posto sull'articolo 54, il quale considera, senza risolverla, la questione delle cosiddette contromisure collettive, ovvero il diritto di stati diversi dallo Stato direttamente leso di ricorrere a contromisure in caso di violazione di obblighi dovuti alla comunità internazionale. Nelle fasi conclusive della codificazione sulla responsabilità dello Stato, la stessa Commissione aveva adottato

¹⁰¹ Commissione di Diritto Internazionale, *Responsability of States for Internationally Wrongful Acts*, 2001, artt 40-41

provvisoriamente un testo che, pur ammettendo espressamente il diritto degli stati terzi di adottare contromisure, subordinava tale diritto a determinate condizioni; condizioni che si potrebbero identificare con: la richiesta preliminare dello Stato direttamente leso dalla violazione, e l'impegno degli Stati terzi a cooperare per garantire il rispetto delle condizioni e dei limiti per il ricorso alle contromisure. Tuttavia, i presenti lavori vennero abbandonati nel corso della sessione del 2001, giungendo all'attuale articolo 54. La formulazione di tale disposizione si basa essenzialmente sulla considerazione che la prassi internazionale in materia di contromisure adottate a tutela degli interessi collettivi è "uncertain [...] sparse and [it] involves a limited number of States"¹⁰². Dal 2001 ad oggi però, si è registrato un aumento significativo nell'attuazione di contromisure da parte di stati o organizzazioni internazionali diversi dallo Stato vittima. Oltre a quanto riportato nei precedenti paragrafi, meritano di essere ricordate le misure intraprese dal 2011 da Paesi europei ed extraeuropei nei confronti del governo Damasco, al fine di congelare l'attività economica, in risposta a gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario commesse nel contesto del conflitto in Siria.

È inoltre necessario menzionare le sanzioni unilaterali imposte da vari stati contro il governo del Myanmar in relazione alle gravi violazioni dei diritti umani commesse nel Paese, da ultimo ribadite dopo il colpo di Stato militare del febbraio del 2021.

Nonché le ondate di sanzioni economiche adottate contro la Russia dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, inizialmente in risposta all'occupazione illegale della Crimea nel 2014 e dopo il 24 febbraio 2022 in risposta all'aggressione in corso contro l'Ucraina.

C'è tuttalpiù diverso materiale per mettere in dubbio la conclusione sostenuta dalla Commissione nel 2001 e sostenere che l'attuale pratica delle contromisure collettive né manca dell'opinio iuris richiesta, né è troppo selettiva.

È lo sviluppo della pratica che dovrebbe sollevare la questione della riesamina dei limiti giuridici applicabili alle contromisure adottate da stati terzi. Alcuni stati, infatti, in occasione della Sesta Commissione dell'Assemblea Generale, hanno sottolineato la necessità di una rivalutazione delle contromisure collettive a questo riguardo.

¹⁰² Commissione di Diritto Internazionale, *Responsability of States for Internationally Wrongful Acts*, 2001, ILC commentary art 54, para 6

8. CONCLUSIONE

Attualmente, contrariamente a quanto sostenuto dagli Stati in seno alla Sesta Commissione dell'Assemblea Generale, la prassi internazionale sulle contromisure adottate nell'interesse generale o collettivo è dichiarata dalla Commissione stessa ancora troppo esigua. Di conseguenza, non è ritenuto opportuno includere negli articoli sulla Responsabilità internazionale una disposizione relativa alla presente questione. Il capitolo II del Progetto del 2001 per tale motivo include una clausola di risparmio che lascia la risoluzione della questione all'ulteriore sviluppo del diritto internazionale. Attraverso quanto precedentemente analizzato si è dimostrato come alcune delle disposizioni contenute nel Progetto sono state sostituite o contraddette dalla prassi giudiziaria internazionale, o comunque non corrispondono più all'attuale prassi degli Stati. Tenendo in considerazione ciò, il persistente dibattito su un formato appropriato per gli articoli, rischierebbe di oscurare alcune questioni sostanziali, compromettendo l'efficacia del Progetto nel suo complesso. Si rischierebbe di causare una frammentazione nella sua applicazione e una dispersione della sua autorità, nonché diffondere l'impressione di una mancanza di interesse nella comunità internazionale degli stati per le norme generali sulla responsabilità internazionale. Considerata la dubbia conformità al diritto consuetudinario internazionale di alcune disposizioni del Progetto, sembra quindi inutile insistere sulla soluzione consistente nell'attesa di un'ulteriore sedimentazione degli articoli nella giurisprudenza internazionale. È necessario che l'Assemblea Generale intraprenda una decisione operativa per garantire che il dibattito sulla forma degli articoli si riallinei con le discussioni sul contenuto delle norme in materia di diritto internazionale sulla responsabilità dello Stato. Ciò svolgerà un ruolo importante nel prevenire un processo di graduale erosione di uno dei fondamenti dell'ordinamento giuridico internazionale, con tutte le prevedibili conseguenze in termini di certezza del diritto internazionale.

CONCLUSIONI

Le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia, le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, le versioni del Progetto di Articoli del 2001, e la prassi degli stati, hanno permesso di arrivare ad una conclusione dell'obiettivo prefissato e stabilito nell'introduzione della presente tesi.

Sono state analizzate in dettaglio le sentenze nel merito dell'affermazione degli obblighi *erga omnes*, e dell'invocazione della responsabilità internazionale per la violazione di tali obblighi, riscontrando così come sia effettivamente coinvolta l'intera comunità internazionale in materia.

Ogni Stato, e la comunità internazionale stessa, detengono un interesse soggettivo nel vedere che questi particolari obblighi siano rispettati. La violazione dei presenti costituisce una violazione dei diritti di tutti gli altri stati, o di altri stati parte di trattati multilaterali. Ogni Stato è poi responsabile internazionalmente di fronte ad un mancato adempimento ad un obbligo *erga omnes*, e dovrà esso stesso rispondere in prima persona.

Le fonti di diritto internazionale analizzate per lo svolgimento hanno mostrato come la pratica delle contromisure in risposta alla violazione degli obblighi *erga omnes* si sia chiaramente affermata nel merito della prassi degli stati. È al momento riconosciuta da un numero diversificato di stati la messa in atto di contromisure anche da parte di stati non direttamente lesi.

È riconosciuto come lecito, in primo luogo dagli Articoli del 2001, il diritto di ogni Stato leso di adottare contromisure, se necessarie, in risposta alla violazione di un obbligo internazionale. Tali atti sono tutelati e regolati dal Progetto della Commissione di Diritto Internazionale, e gli stati sono tenuti ad agire nel rispetto di esso.

Più complessa è stata l'individuazione della possibilità da parte di stati diversi dallo Stato leso di adottare contromisure nei confronti dello Stato responsabile dell'illecito internazionale. La prassi in materia si è mostrata fondamentale. È evidente come si siano verificate via via più frequentemente situazioni in cui, in seguito alla violazione di un obbligo esigibile dalla comunità internazionale nel suo complesso, la comunità internazionale stessa, o comunque un insieme di più stati, abbiano intrapreso atti di contromisure, nonostante non siano tali azioni tutelate o previste in alcun strumento giuridico.

La Commissione di Diritto Internazionale non ritiene opportuno al momento creare un testo giuridicamente vincolante in materia di responsabilità degli stati. È ancora dubbio quale possa essere il formato adeguato da adottare per far sì che il Progetto non perda la sua attuale proficuità; ed è dichiarata dalla stessa Commissione l'ancora esigua pratica degli stati in materia.

In conclusione alla sesta Commissione dell'Assemblea Generale è di conseguenza rimandata la questione nel merito.

Tuttavia, gli stati si oppongono a questa decisione, e continuano a premere per la creazione di uno strumento giuridico vincolante in materia. Essi sostengono che la prassi sia ormai consolidata e che sia dunque necessaria l'evoluzione dell'attuale Progetto.

L'articolo 54 prevede attualmente che il capitolo sulle contromisure non pregiudichi il diritto di uno Stato, legittimato sulla base dell'articolo 48 del Progetto, di invocare la responsabilità di un altro Stato e di adottare misure legittime nei confronti dello Stato competente per garantire la cessazione. Tale disposizione tratta di "misure legali" piuttosto che di "contromisure", così da non pregiudicare qualsiasi posizione relativa a misure adottate da stati diversi dallo Stato leso in risposta a violazioni degli obblighi di tutela dell'interesse collettivo o dovuti alla comunità internazionale nel suo complesso. Come riportato dalla prassi, è attualmente presente un elevato numero di stati diversi dallo Stato leso che reagisce, nel merito della violazione di obblighi *erga omnes*, mediante l'uso di contromisure. Nonostante l'assenza in materia di uno strumento giuridico volto a tutelare tali azioni, non è mai stata messa in discussione da alcun organo giudiziario competente la facoltà di agire tramite la presente modalità. Ciò è esplicativo di come la prassi statale si sia ormai consolidata.

Gli stati stanno contribuendo all'evoluzione della prassi nel merito dell'adozione di contromisure in seguito alla violazione degli obblighi *erga omnes*, così da sollecitare e spingere la Commissione di Diritto Internazionale ad adottare in futuro uno strumento giuridico vincolante al riguardo. Questo si rivelerà fondamentale in termini di certezza e sicurezza del diritto internazionale.

BIBLIOGRAFIA

SITI WEB

Assemblea Federale, *Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale*, 7 dicembre 1944: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/63/1377_1378_1381/it

Commissione di Diritto Internazionale, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries, 2001*, United Nations: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf

Commissione di Diritto Internazionale, *Draft Articles on State Responsibility with commentaries thereto adopted by the International Law Commission on first reading*, January 1997, United Nations: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_1996.pdf

Commissione di Diritto Internazionale, *Draft articles on the responsibility of international organizations 2011*, United Nations: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_11_2011.pdf

Commissione di Diritto Internazionale, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, 2001, United Nations: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf

Conferenza internazionale per il commercio e l'occupazione, *General Agreement on Tariffs and Trade*, Ginevra October 1947, World Trade Organisation website: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47.pdf

Consiglio dell'Unione Europea, *Basic Principles on the Use of Restrictive Measures (Sanctions)*, Bruxelles 7 giugno 2004: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10198-2004-REV-1/en/pdf>

Consiglio di Sicurezza, *Resolution 713*, 25 September 1991, United Nations Digital Library System: <https://digitallibrary.un.org/record/126827>

Consiglio di Sicurezza, *Resolution n. 660 The Situation between Iraq and Kwait*, 2 August 1990, United Nations Digital Library System:
<https://digitallibrary.un.org/record/94220>

Corte Internazionale di Giustizia, *Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation)*, *Judgment*, 1° aprile 2011, International Court of Justice: <https://www.icj-cij.org/case/140>

Corte Internazionale di Giustizia, *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, *Advisory opinion*, 9 July 2004, International Court of Justice: <https://www.icj-cij.org/case/131>

Corte Internazionale di Giustizia, *Reports of Judgment, advisory opinions and orders, South West Africa cases, Ethiopia v. South Africa, Liberia v. South Africa, Preliminary Objections*, *Judgment of 21 December 1962*, International Court of Justice:
<https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/46/046-19621221-JUD-01-00-EN.pdf>

Corte Internazionale di Giustizia, *Reports of Judgment, advisory opinions and orders, South West Africa cases, Ethiopia v. South Africa, Liberia v. South Africa, second phase*, *Judgment of 18 July 1966*, International Court of Justice: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/46/046-19660718-JUD-01-00-EN.pdf>

Corte Internazionale di Giustizia, *Reports of Judgment, advisory opinions and orders, Case concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Belgium v. Spain*. *Judgment of 5 February 1970*, International Court of Justice: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/50/050-19700205-JUD-01-00-EN.pdf>

Corte Internazionale di Giustizia, *Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, *advisory opinion of May 28th 1951*, International Court of Justice: <https://www.icj-cij.org/case/12>

Corte Internazionale di Giustizia, *Statute of the International Court of Justice*, 26 June 1945, International Court of Justice: <https://www.icj-cij.org/statute>

Dichiarazione politica del Consiglio dell'Unione Europea, *Basic Principles on the Use of Restrictive Measures (Sanctions)*, 7 June 2004, Council of the European Union website: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10198-2004-REV-1/en/pdf>
https://www.oic-oci.org/page/?p_id=53&p_ref=27&lan=en

Organizzazione della Conferenza Islamica, *Carta dell'Organizzazione della Conferenza Islamica*, 2012, Organisation of Islamic Cooperation:

Organizzazione delle Nazioni Unite, *United Nations Charter (full text)*, 26 June 1945, San Francisco, United Nations: <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text>

Rappresentanti alla Conferenza diplomatica a Ginevra, *Convenzione IV relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra*, 12 agosto 1949, Centro Diritti Umani Unipd: https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-IV-relativa-alla-protezione-delle-persone-civili-in-tempo-di-guerra-1949/134

Riunione del sesto Comitato dell'Assemblea Generale, *UN Doc A/C.6/59/SR.15*, 23 March 2005, United Nations: <https://www.un.org/law/cod/sixth/59/summary.htm>

Seconda conferenza internazionale sulla pace, *IV Convenzione internazionale dell'Aja concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre con relativo regolamento*, 29 luglio 1899, Pubblicazioni Centro Studi per la Pace:
https://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20041031201007.pdf

Società delle Nazioni, *Mandate agreement regarding German South West Africa*, 17 dicembre 1920, Consiglio della Società delle Nazioni:
<https://www.aalco.int/9thsession/Part%2018.pdf>

Società delle Nazioni, *The Covenant of the League of Nations*, 10 February 1920,
United Nations: https://libraryresources.unog.ch/ld.php?content_id=32971179

Statuto del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, *Statuto del Tribunale internazionale per il perseguimento delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia dal 1991*, adottato con risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 827 del 1993,

Centro Diritti Umani Unipd: <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/pubblicazioni/Statuto-del-Tribunale-internazionale-per-il-perseguimento-delle-persone-responsabili-di-gravi-violazioni-del-diritto-internazionale-umanitario-commesse-nel-territorio-dell'ex-Jugoslavia-dal-1991/831>

Trattato di Lisbona, *Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea*, firmato il 13 dicembre 2007, in vigore dal 1° dicembre 2009, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:it:PDF>

Trattato di Lisbona, *Trattato sull'Unione Europea*, firmato il 13 dicembre 2007, in vigore dal 1° dicembre 2009, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF

Trattato internazionale istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, *General Agreement on Trade in Services*, 1995, Official EU website: <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/general-agreement-trade-services-gats>

Washington D.C., United States Government Printing Office 1980, *Uganda Embargo Act, Public Law 95-435 del 10 ottobre 1978*, United States Statutes at Large 1978: <https://www.congress.gov/95/statute/STATUTE-92/STATUTE-92-Pg1051.pdf>

LIBRI

Ronzitti N., *Diritto Internazionale*. Sesta edizione, Torino, G. Giappichelli Editore, 2019

ARTICOLI E RIVISTE

Claudia Morviducci, *Le misure restrittive dell'Unione europea e il diritto internazionale: alcuni aspetti problematici*, in *rivista.eurojus.it*, 2019:
<https://www.eurojus.it/pdf/Morviducci-13.5.2019.pdf>

Martin Dawidowicz, Questions of International Law, *Questioning the development of International Law with regard to thirs-party countermeasures: lessons from Libya, Syria, Ukarine and beyond, Third-party countermeasures: a progressive development of international law?*, 30 June 2016: <http://www.qil-qdi.org/third-party-countermeasures-progressive-development-international-law/>

Maurizio Arcari, Questions of International Law, *Recorking or not recorking? The Articles on State Responsibility twenty-one years after, The Future of the Articles on State Responsibility: A matter of form or of substance?*, 30 June 2022: <http://www.qil-qdi.org/the-future-of-the-articles-on-state-responsibility-a-matter-of-form-or-of-substance/>

RINGRAZIAMENTI

A conclusione di questo elaborato, desidero dedicare questo spazio a tutte le persone che, con tanta pazienza, hanno contribuito alla realizzazione del presente.

Ringrazio il mio relatore Tarcisio Gazzini, che in questi mesi di lavoro, ha saputo guidarmi nelle ricerche e nella stesura dell'elaborato, che mi ha seguita in ogni step della stesura, fin dalla scelta dell'argomento.

Ringrazio infinitamente i miei genitori, che mi hanno sempre sostenuta, appoggiando ogni mia decisione. A voi, che ci siete sempre stati nei momenti di sconforto e che avete sempre saputo darmi la forza di continuare. A voi, con cui ho il piacere di condividere ogni istante della mia vita e ogni mio momento di felicità, consapevole del fatto che sia in gran parte merito vostro se sono la persona che sono, e se ho imparato ad affrontare a testa alta ogni situazione.

Ringrazio con tutta me stessa mia sorella, il mio punto di riferimento. A te che ci sei sempre stata, a te che anche se siamo fisicamente distanti, sei la persona che vorrò sempre al mio fianco. Sei l'unica su cui so che potrò sempre contare, e te ne sono infinitamente grata. Grazie per aver sempre avuto fiducia in me ed avermi sempre motivata. Grazie perché anche se non te ne rendi conto, non importa dove, e non importa cosa, mi dai più di quanto tu possa immaginare.

Grazie ai miei amici, per essere sempre stati presenti, per aver ascoltato i miei sfoghi e per avermi dato i migliori momenti di spensieratezza. Siete stati fondamentali e, con tutto quello che mi avete sopportata, posso dire che questo elaborato e questa laurea appartengano un po' anche a voi.

Grazie a tutta la mia famiglia, agli zii, alle cugine ed ai cugini, ed in particolar modo ai nonni, Antonio e Attilia. Grazie per esserci sempre stati, e per essere il mio posto sicuro.

Grazie alla mia famiglia svedese, che da un anno a questa parte mi ha sempre supportata e mi ha permesso di ricominciare a credere un po' di più in me stessa. È grazie a voi che

ho avuto l'ispirazione per iniziare questo elaborato. Grazie Ellen, Olivia, Daniela e Oscar per essere entrati a far parte della mia vita e per essere tutt'ora la mia seconda famiglia.

Infinitamente grazie alle ragazze che alleno. Grazie a voi, che siete il mio orgoglio più grande, e che qualunque strada prendiate e ovunque sarete farete sempre parte di me. Grazie per ogni momento passato e per quelli che verranno, per esservi sempre fidate, e per condividere con me momenti speciali della vostra vita, mi state dando più di quanto possiate immaginare. Grazie perché senza di voi sarebbe stato tutto un po' più difficile.